

COSTITUZIONI DELLE MONACHE DELL'ORDINE DI S. AGOSTINO

Testo definitivo approvato dalla Congregazione per i Religiosi e Istituti Secolari il 29 giugno 1988.

PARTE I. LO SPIRITO DELL'ORDINE

PROEMIO

1. Tutti i cristiani sono chiamati alla santità (cf. 1 Tess. 4,3), cioè alla carità perfetta (1), ma diverse sono le vie per raggiungere tale fine poiché, secondo l'Apostolo, «ciascuno ha il proprio dono di Dio, chi in un modo, chi in un altro» (I Cor. 7,7) (2). Tra le altre vie la Chiesa ha sempre tenuto in particolare considerazione quella che, professando la pratica dei consigli evangelici, trae origine dalla dottrina e dagli esempi del divino Maestro ed appare come una splendida caratteristica del Regno celeste. Coloro che abbracciando questa via si consacrano al Signore in modo particolare, intendono seguirlo con maggiore libertà e imitarlo più da vicino, e si propongono di vivere sempre più per Cristo e per il suo Corpo che è la Chiesa (3).

2. Animati da questo desiderio e ispirati dallo Spirito Santo, molti «fondarono famiglie religiose che la Chiesa con la sua autorità di buon grado accolse ed approvò». Coticché, per disegno divino, perspicacia degli uomini ed esigenze dei tempi si È sviluppata una grande varietà di comunità religiose che hanno molto contribuito a far sì che la Chiesa sia preparata al suo ministero per l'edificazione del Corpo di Cristo (cf. Ef. 4,12) (4).

Origine

3. Tra i fondatori della vita religiosa, il S. P. Agostino «membro insigne del Corpo del Signore» (5), ha avuto un ruolo eminente. Egli dopo la sua conversione, abbandonando «con profonda determinazione ogni sua ambizione» terrena e deciso a servire Dio con i suoi amici (6), ritornato in Africa, prima a Tagaste come laico, poi divenuto sacerdote ad Ippona, istituì la vita religiosa «secondo il modo e la regola stabilita ai tempi dei santi apostoli» (7).

Questo ideale di vita offrì molti chierici in servizio della Madre Chiesa. Veniva infatti ogni giorno in più chiara luce la testimonianza «dei servi di Dio, la loro continenza e la loro austera povertà» (8).

Il S. P. Agostino istituì anche un monastero di serve di Dio (9) del quale, per molti anni, fu superiora sua sorella (10). «Alla morte lasciò monasteri di uomini e di donne, ordinati sotto i loro superiori» (11).

4. Su questi solidi principi di S. Agostino, contenuti soprattutto nella Regola, la Sede Apostolica, nel secolo XIII, promosse la fondazione del nostro Ordine mediante la trasformazione e l'unione di vari gruppi di eremiti, e con provvida disposizione lo destinò al servizio della Chiesa (12), annoverandolo tra gli Ordini mendicanti, ossia della povertà evangelica, o della fraternità apostolica, e lo confermò, con il titolo di «Ordine degli Eremitani di S. Agostino», il 9 aprile del 1256 (13).

5. Fin dall'origine dell'Ordine alcuni monasteri femminili sono sorti per iniziativa dell'Ordine stesso; altri, che già seguivano la Regola agostiniana, o spontaneamente o per intervento della Chiesa, si sono associati all'Ordine; così che sono sorte le «Monache Eremitane di S. Agostino» (14). Esse sono parte integrante dell'Ordine e occupano in esso un posto eminente (15).

6. Il titolo di Eremitani e di Eremitane a poco a poco divenne sinonimo di Agostiniani/e. Oggi il nostro Ordine viene detto «Ordine di S. Agostino» oppure «Ordine Agostiniano» ed è designato con la sigla O.S.A.

7. Il singolare intervento della Sede Apostolica nel costituire l'Ordine ne indirizzò l'attività in modo specifico a servizio della Chiesa universale. Per tale motivo il nostro Ordine ha voluto professare una particolare devozione e fedeltà verso la Chiesa e verso i Sommi Pontefici (16).

Natura

8. Nel nostro Ordine la professione religiosa con cui ci consacrano a Dio è considerata come la radice e il principio della nostra piena comunione di vita e della nostra uguaglianza fraterna.

Sono stati di fondamentale importanza per l'Ordine sia l'eredità «della famiglia religiosa istituita dallo stesso S. Agostino» (17) che i principi costitutivi degli Ordini della fraternità apostolica.

Pertanto gli elementi che sono confluiti nella formazione dell'Ordine si sono talmente amalgamati da costituire un Ordine e Agostiniano e Apostolico.

9. L'elemento fondante della vita agostiniana è la vita comune in virtù della quale le Sorelle, radicate e unite nella carità di Cristo, mentre tendono incessantemente all'interiorità e alla ricerca di Dio, si servono l'una l'altra, si impegnano a sviluppare i talenti naturali della persona umana e lavorano con tutte le energie per il bene della comunità (18).

In questa vita le Sorelle non possiedono nulla come proprio, ma vivono dei beni comuni (19).

10. Nel nostro Ordine il concetto di Comunità non si esaurisce né può essere circoscritto dai limiti della Comunità locale. Di conseguenza il senso più pieno di Comunità nei nostri monasteri, che pure conservano la loro autonomia, viene realizzato nella Comunità di tutto l'Ordine. E' essa la nostra famiglia più grande, ordinata al bene della Chiesa che è la Comunità suprema di tutti i cristiani (20).

11. Segno e custode dell'unità della Comunità dell'Ordine è il Priore Generale, che promuove la fedeltà al carisma agostiniano mediante esortazioni e istruzioni.

12. Il nostro è un Ordine di fraternità apostolica in quanto si propone di rivivere oggi l'esperienza della primitiva comunità apostolica (cfr. At. 4,32) (21).

Questa imitazione degli Apostoli si manifesta nella fraternità e nel servizio al popolo di Dio.

13. La fraternità, frutto e dono dello Spirito Santo, è di capitale importanza nella nostra Comunità agostiniana e ci dispone a riconoscere e a praticare la fraternità universale in Cristo.

14. Il nostro Ordine, nato per essere nel popolo di Dio e per il popolo di Dio, rende il suo servizio apostolico testimoniando e partecipando ai fratelli l'anelito della ricerca di Dio e la radicalità evangelica.

15. Dai due elementi sopra descritti consegue che la fraternità si deve manifestare soprattutto nella uguaglianza di tutte le Sorelle escludendo ogni privilegio (22).

16. La Superiora è quindi una Sorella che ha il compito di governare le altre Sorelle come figlie di Dio. La cura di esse le è stata affidata dalla Comunità (23). Al termine del suo mandato torna ad essere una semplice Sorella.

17. Siccome l'ufficio della Superiora «nell'Ordine non è ufficio di potestà ma di carità, non di onore ma di onere, non di dominio ma di servizio» (24), sia curata diligentemente l'obbedienza da parte delle Sorelle, con spirito di fede e di amore, ben sapendo che in questo modo imitano più da vicino Cristo obbediente, procurano la gloria di Dio e salvaguardano il bene della Comunità.

Tutte quindi siamo tenute ad obbedire con rispetto alla Superiora (25).

Fine e Testimonianza

18. Il fine dell'Ordine consiste nel ricercare e onorare Dio e nel lavorare con tutte le forze al servizio del popolo di Dio, insieme, concordemente, nella fraternità e nell'amicizia spirituale.

Dice infatti la Regola che il motivo essenziale del nostro stare insieme È di vivere unite e concordi nella casa, protese verso Dio (26).

E poiché l'unico principio unificante dei cuori è l'intima unione con Cristo nel suo corpo che è la Chiesa (cfr. Col. 1,24) dobbiamo, se veramente amiamo Cristo, estendere il nostro amore a tutto il mondo, «perché le membra di Cristo si estendono in tutto il mondo» (27).

Così scrive il S. P. Agostino: «Se amate Dio, trascinate tutti all'amore di Dio. Trascinate quanti potete, parlando, pregando, discutendo con mansuetudine, con dolcezza, trascinate tutti all'amore» (28).

19. Il fine dell'Ordine si consegue attraverso:

- a) la consacrazione a Dio mediante i voti religiosi, che è fondamento della vita comunitaria, via alla contemplazione e sorgente della fecondità apostolica (29);
- b) il culto divino, particolarmente il culto liturgico (30);
- c) la vita comune nella fraternità e nell'amicizia (31);
- d) l'impegno comunitario e personale per la vita interiore e per lo studio (32);
- e) l'ansia per le necessità della Chiesa (33);
- f) la dedizione al lavoro, sia manuale che intellettuale (34).

20. L'esperienza di una fraternità sincera e della vera amicizia caratterizzano la nostra vita contemplativa e costituiscono la nostra specifica testimonianza in mezzo al popolo di Dio.

21. Simbolo della nostra vita è lo stemma ufficiale dell'Ordine, dove sopra un libro figura il cuore trapassato dalla freccia della carità (35).

Note al Capitolo I.

(1) Cf. De natura et gratia 69,83.

(2) De sancta virginitate 46.

(3) cf. Lumen gentium 42,43; Perfectae caritatis I.

(4) cf. Perfectae caritatis I; Lumen gentium 43.

(5) cf. Possidio, 18, 6.

(6) POSSIDIO, 2, 1; cf. POSSIDIO, 3, 1; Confessiones 8,12.30.

(7) POSSIDIO, 5, 1; Serm. 355,2; S. TOMMASO DA VILLANOVA, In Dom. Pentecostes concio 1,9, in Opera Omnia, v. 3, Manila 1883, p. 9.

(8) POSSIDIO, 11, 2.

(9) cf. Serm. 355,3.

(10) cf. POSSIDIO, 26, 1.

(11) cf. POSSIDIO, 31, 8.

(12) cf. Innocenzo IV, Incumbit nobis (16 dicembre 1243), in VAN LUIJK, pp. 32-33; Cum a nobis petitur (28 marzo 1244), ivi p. 34; Pia desideria (31 marzo 1244), ivi; Alessandro IV, Cum sicut (12 aprile 1256), in AA, 4 (1911 s.), p. 441; Licet olim (22 agosto 1256), in TORELLI, p. 553; Urbano IV, Desideriis vestris (9 dicembre 1261), ivi, p. 659 e in Bullarium, p. 370; Vitasfratrum 1, 19, p. 67ss.

(13) cf. Alessandro IV, Licet Ecclesiae cath. (9 aprile 1256), in Bullarium, pp. 128-130; Iis quae nostri (13 giugno 1257), in AA, 3 (1909 s.), pp. 23-30; Bonifacio VIII, Ad consequendam gloriam (19 febbraio 1295), in Bullarium, p. 48 s.; Capitolo Generale di Regensburg (1290), in AA, 2 (1907 s.), p. 291; Ratisbonenses, c. 44, n. 467; Clemente VI, Religionis vestrae, in AA 4

- (1911 s.), pp. 249-251; P. Gen. Gregorio da Rimini, o.s.a., lettera Super nostrae Religionis (1357), ivi, p. 375; *Vitasfratrum* 3, 5-13, pp. 335-377.
- (14) cf. D. GUTIERREZ, o.s.a., *Gli Agostiniani nel Medioevo (1256-1356)*, vol. 1/1, cap. VIII, pp. 347-367, Roma 1986.
- (15) *Constitutiones Fratrum O.S.A.*, n. 45; *Perfectae Caritatis*, 7
- (16) cf. *Vitasfratrum* 1,19, p. 70; Paolo VI, alloc. L'animo nostro (30 agosto 1965), in *Acta O.S.A.*, (1965), p. 150; cf. anche la nota 12.
- (17) Pio XII, lett. *Sedulo pietatis officio* (2 febbraio 1956), in *Acta O.S.A.*, 1 (1956), p. 3; cf. Paolo VI, lett. *Ordo Fratrum* (8 agosto 1968), in *Acta O.S.A.*, 13 (1968), pp. 4-7; A. LUBIN, o.s.a., *Orbis Augustinianus*, Parigi 1672, p. 13; *Vitasfratrum*, passim; HERRERA, v. 1, Madrid 1644, p. 1s.
- (18) cf. *De opere monachorum* 25,33.
- (19) cf. *Regola di S. Agostino (dopo si cita: Regola)*, c. 1.
- (20) cf. *Ep.* 142, 1; *De moribus Ecclesiae* 1,30,62-63; *Enarr. in ps.* 44,32; *Contra ep. Manich.* 4,5; cf. *Enarr. in ps.* 88, s.2,14; *In Jo. Evang.* 32,8; *Ratisbonenses.*, c. 33, n. 280; c. 40, nn. 408-409; c. 14, n. 93; c. 33, n. 303; c. 40, n. 429; c. 14, n. 94; c. 36, n. 331; c. 38, nn. 376-390; *Vitasfratrum* 1,1, p. 7; e anche Paolo VI, lett. *Ordo Fratrum*, o.c.
- (21) cf. *Regola* c.1, 3.
- (22) cf. *Vitasfratrum* 4,3, pp. 369-398; *Ratisbonenses*, c. 19, n. 126; G. FLEETE, o.s.a., *Ep. ad fratres Angliae*, in *AA*, 18 (1941 s.), p. 130; *Ep. ad magistros*, ivi, pp. 313-315; *Ep. ad Provinciale*, ivi, p. 322; *Prov. di Castiglia, Forma de vivir de los Agustinos descalzos, del 1589*, c. 2, in *Bullarium O.A.R.*, v. 1, Roma 1954, p. 66; *OROZCO*, c. 7, p. 116.
- (23) cf. *Ratisbonenses*, c. 31, nn. 231-239; c. 40, n. 432.
- (24) *Vitasfratrum* 2,4, p. 91.
- (25) cf. *Ratisbonenses*, c. 31, n. 224; c. 33, n. 280; c. 40, n. 408, cf. anche c. 31, n. 225.
- (26) cf. *Regola*, c. 1,3; *Solil.* 1,12,20; FERRAND, c. 10, p. 59; c. 11, p. 61; c. 12, p. 65; c. 28, p. 135; ERMANNO di Schildesche, o.s.a. (+1357), *Sermo de S. Aug.*, in A. ZUMKELLER, o.s.a., *Schriftum und Lehre des H. v. Sch.*, Würzburg 1959, p. 120; S. TOMMASO Da Villanova, cit., cf. nota 7; *OROZCO*, c. 1, p. 47; *LE PROUST*, p. 18s.
- (27) *In Jo. Ep.* 10,8.
- (28) *Enarr. in Ps.* 33, s. 2,6-7; cf. *Serm.* 78,6; *Serm. Guelferb.* 19,2, in *Miscell. Agostin.*, v. 1, Vaticano 1930, p. 503.
- (29) cf. *De sancta virginitate* 8,8; *De gratia et libero arbitrio* 4,7; *Regola*, cc. 1 e 5; *Serm.* 355,2; *Enarr. in Ps.* 131,5; *De civitate Dei* 19,14; ERMANNO di Schildesche, o.s.a., *Clastrum animae*, *Bibliot. Angelica, Ms. lat. 765,I*, c. 18, ff. 24v-25r; c. 21, f. 31r; cc. 22-24, ff. 33r-40., in A. ZUMKELLER, o.c., pp. 260-283.
- (30) cf. *Ratisbonenses*, c. 1, n. 7; c. 6, nn. 36-44; *Constitutiones Ordinis*, Roma 1581, 1, c. 1, p. 1; cf. anche le altre edizioni delle *Costituzioni O.S.A.*; C. HARDEBY, o.s.a. (+ ca.1385), *De vita evangelica*, c. 12, *Bodleian Library, Oxford, Digby Ms. 113*, f. 52v; *De opere monachorum* 29,37; *Ep.* 130.
- (31) cf. *Regola*, cc. 1 e 4; *Serm.* 355-356; FERRAND, c. 24, p. 115; *Ratisbonenses.*, c. 32, n. 270; *Prov. di Castiglia*, o.c., c. 4, p. 68s.; cf. anche *Perfectae caritatis* 9,12,15.
- (32) cf. *Ratisbonenses*, c. 44, n. 467; c. 36, nn. 345 e 360; *Constitutiones Ordinis*, Roma 1581, 3, c. 4, pp. 86-87; cf. *Ep.* 21,3; *Ep.* 137,3; *Ep.* 48; *Ep.* 143; *De opere monachorum* 29,37; *De*

Trinitate 14,1,3; De doctrina christiana 2,38,56; De civitate Dei 19,19; POSSIDIO, 3,11,24; FERRAND, c. 11, p. 61; c. 24, p. 115; EGIDIO ROMANO, o.s.a., lett. Inter cetera, an. 1292, in AA, 4 (1911ù12), e il suo Liber contra Exemptos, cc. 1ù6, ed. Roma 1555, c. 1, f. 1r.; Vitasfratrum 2,15, p. 180; 2,25, pp. 253ù255; 2,26, p. 260; G. HARDEBY, cf. nota 28; G. FLEETE, Ep. ad Provinciale, ivi, p. 320; cf. anche nota 24.

(33) Ad gentes 18,40.

(34) cf. De opere monachorum, passim; Ratisbonenses, c. 2, n. 14.

(35) cf. Confessiones 9,2,3; S. TOMMASO da Villanova, In festum S. Francisci concio, 11-13, ivi, v. 5, Manila 1884, p. 359; cf. anche Conciones sacrae, Alcal de Henares 1572, f. 1.

CAPITOLO II LA SPIRITUALITA' DELL'ORDINE

22. La spiritualità dell'Ordine è l'espressione della sapienza accumulata da coloro che ci hanno preceduto attraverso la loro esperienza e la loro intelligenza, trasmessaci con il loro esempio e con la loro dottrina, da noi attualizzata secondo le circostanze di tempo e di luogo per poter perseguire più facilmente e più sicuramente il fine dell'Ordine.

23. Il documento fondamentale di questa spiritualità è la Regola agostiniana integrata dai lineamenti essenziali della fraternità apostolica considerati alla luce di tutta la dottrina e del luminoso esempio del S. P. Agostino «che deve costituire il modello e la norma di tutta la nostra azione» (1).

Aspetto evangelico ed ecclesiale

24. Tale spiritualità è essenzialmente evangelica ed ecclesiale. All'inizio della Regola infatti la prima e più importante prescrizione che ci viene proposta è di seguire il Vangelo (2), cioè di seguire i precetti dell'amore a Dio e al prossimo (cf. Mt. 22,40; Rom. 13,8) (3), sull'esempio della primitiva comunità della Chiesa costituita a Gerusalemme al tempo dei santi Apostoli (4).

25. Nella Chiesa, Corpo di Cristo, diverse sono le membra, tutte vicendevolmente unite dalla vita dello spirito in comunione di carità.

Come i cristiani che vivono nel mondo aiutano in vari modi i consacrati a Dio, così le Monache, in forza della santità della loro vocazione, mirano ad essere per il popolo cristiano e per il mondo «una sorgente di grazie celesti» (5), giovando ai fedeli con la testimonianza della vita, con la preghiera e con tutte le altre forme di servizio proprie della vita contemplativa e agostiniana.

26. Il fervore della vita evangelica ed ecclesiale si rinnoverà in noi di giorno in giorno e fiorirà nell'Ordine se ciascuna di noi «leggerà avidamente, ascolterà devotamente e approfondirà con entusiasmo» (6) la Sacra Scrittura, specialmente il Nuovo Testamento (7), perché - dice S. Agostino - «in ciò che intendi della Scrittura è l'amore che ti si manifesta, in ciò che non intendi è la carità che resta occulta» (8), e «non c'è pagina, si può dire, in cui non si parli di Cristo e della Chiesa» (9).

Comunione di vita

27. I nostri antenati mai dimenticarono lo stile di vita della primitiva comunità apostolica così come esso è espresso nella Regola: «Il motivo essenziale per cui vi siete riunite è che abitate unanimi nella stessa casa e abbiate una sola anima e un solo cuore protese verso Dio» (10).

«Il beatissimo Agostino, Padre e fondatore del nostro sacro Istituto - dice Giordano di Sassonia - volendo rinnovare la vita apostolica basò il suo ideale essenzialmente sulle parole suddette. Quindi, se scrutiamo attentamente l'intenzione del beato Agostino, ci rendiamo conto che egli fondò il suo Istituto religioso sulla comunità o più precisamente sulla comunione» (11), sulla comunione cioè «della coabitazione locale, dell'unione spirituale, del possesso temporale, della distribuzione proporzionale»(12). A questa quadruplici comunione si riducono, in ultima analisi, «tutte le leggi dell'Ordine contenute nella Regola e nelle Costituzioni» (13).

28. Senza la comunione dell'«unione spirituale» non ha senso la comunione di coabitazione. «Se siamo riuniti corporalmente dobbiamo anche esserlo spiritualmente. A nulla vale infatti se ci accoglie una sola casa ma ci separa una diversa volontà, poiché Dio bada più all'unità di spirito che a quella di luogo» (14).

29. Questa «santa comunione di vita» (15) tra le Sorelle è un dono di Dio (16), ma ognuna di noi deve impegnarsi con tutte le energie a perfezionarla, fino ad arrivare a provare nella propria anima «un'avversione contro l'affetto egoistico che senza dubbio è temporaneo», e da prediligere unicamente l'amore comune e sociale (17). Solo questo perdurerà nella città celeste la quale, composta di molte anime, «sarà il perfezionamento della nostra unità dopo questo pellegrinaggio terreno» (18). Le nostre Comunità vogliono essere sulla terra un segno della città celeste, tenendo fisso lo sguardo sul modello della perfettissima comunità che è la indivisa Trinità, nella quale vi sono tre persone nell'unità della essenza (19).

30. Dobbiamo mostrare questo amore in modo particolare con la povertà, e con l'umiltà. Entrambe sono base della nostra vita comune e spirituale (20) e si compenetrano a vicenda in tale maniera che nessuna può dirsi povera di Dio, come dice Agostino, se non È anche umile (21). In virtù della povertà e dell'umiltà noi consideriamo tutte le nostre risorse, sia materiali che spirituali, come appartenenti a tutte, perché non le riteniamo di nostra proprietà, ma come beni datici da Dio per essere amministrati (22).

Per questo motivo tutte siamo responsabili dell'amministrazione che è stata affidata ad ognuna di noi. La povertà individuale e l'umiltà appaiono come un segno dell'unione di carità che fa della nostra santa società il tempio di Dio (23).

31. Per conservare ed aumentare l'unione fra le Sorelle non v'è niente di meglio della preghiera che, fatta in comune, esprime e promuove l'unità della carità (24).

Personalità e libertà

32. La Comunità agostiniana favorisce lo sviluppo della personalità perché essa, frutto dell'amicizia, genera ed alimenta la fedeltà, la fiducia, la sincerità e la mutua comprensione.

Così, nell'unità della carità (25), noi tendiamo verso il nostro fine come amiche e come Sorelle (26), non soltanto comunicando agli altri ciò che abbiamo e ciò che troviamo, ma anche ricevendo dagli altri ciò che Dio ha loro dato o darà (27).

La Comunità agostiniana stima e offre a Cristo tutto ciò che è degno di essere valorizzato. Da lui procede ogni bene e tutto deve essere instaurato in lui (cf. Ef. 1,10).

33. L'amicizia in Cristo non soltanto corrobora la personalità, ma accresce la libertà nella stessa Comunità (28), nella quale una sana apertura di mente favorisce il dialogo ed ognuna gode dell'autonomia necessaria per poter servire meglio Dio (29).

Ricerca di Dio

34. Questa giusta libertà rende più agevole ed efficace la ricerca di Dio alla quale dobbiamo dedicarci instancabilmente con comune dedizione (30).

Per cercare Dio però abbiamo bisogno di Cristo, Verbo Incarnato, il quale appunto con la sua carne si è fatto per noi via, verità e vita.

Dalla carne visibile saliamo al Dio invisibile al quale incessantemente e insaziabilmente tendiamo col desiderio impresso in noi dal nostro sapientissimo Creatore e che durerà fino a quando non potremo saziarci, quietarci e bearci in Lui contemplato nella Luce della gloria (31). «Ci hai fatti per Te - dice il S. P. Agostino - e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Te» (32).

35. Non possiamo essere saziati da nessun godimento (33) se non in Dio, perché siamo state create a sua immagine e somiglianza, e siamo sua immagine in quanto siamo capaci di lui e partecipi di lui (34). Abbiamo sciupato, non distrutto l'immagine, «mediante il peccato, ed essa viene riformata mediante la grazia» (35).

Ognuna di noi deve impegnarsi intensamente a rinnovarla perché, dice il S. P. Agostino, «chi ti ha fatto senza di te, non ti giustifica senza di te» (36). Il rinnovamento iniziale avviene nel battesimo con la grazia, mediante la quale, «rivestendoci dell'uomo nuovo, ci rivestiamo di Cristo per mezzo della fede» e diventiamo figli di Dio (37); ma il rinnovamento va perfezionato durante tutta la vita (38) e sarà tanto più pieno quanto più diventeremo simili a lui, mediante la conoscenza e soprattutto mediante l'amore (39).

36. Questa immagine viene più facilmente restaurata in noi se camminiamo per la via dell'interiorità.

Esortate dalla voce delle stesse creature, rientriamo sempre più in noi stesse, purifichiamo il nostro cuore (40) e, pregando con intenso desiderio, giungeremo fino a Dio: «Non uscire fuori di te, rientra in te stesso; la verità abita nell'uomo interiore, e accorgendoti che la tua natura è mutevole, trascendi te stesso. Cerca di arrivare là dove lo stesso lume della ragione riceve luce» (41).

37. Il cammino della ricerca di Dio nella nostra vita agostiniana non è solitario, ma è agevolato, sostenuto e arricchito dalla comunione fraterna per la quale il cammino di ciascuna appartiene a tutte.

Dice il S. P. Agostino: «Perché desideri che le persone a te care vivano con te e insieme a te? Perché possiamo indagare in concorde collaborazione sulla nostra anima e su Dio» (42).

Dono di sé

38. Gratuitamente creato e redento, gratuitamente chiamato e giustificato, l'uomo si deve offrire interamente a Dio nel fuoco della carità (43).

La famiglia di tutti i redenti «viene offerta a Dio come sacrificio universale per mezzo del grande Sacerdote che offrì se stesso per noi nella sua passione, perché divenissimo il corpo di un Capo così grande» (44).

Per questo motivo Cristo «ha voluto che il Sacramento Eucaristico fosse il sacrificio quotidiano della sua Chiesa la quale, essendo corpo di lui che è il Capo, apprende ad offrire se

stessa per mezzo di lui» (45), insieme con Maria, la madre di Gesù, figura luminosa della Chiesa, «veramente madre dei suoi membri perché ha cooperato con la sua carità alla nascita dei fedeli» (46).

39. La donazione di sé a Dio si concretizza nel dono di sé alla Comunità. L'offrirsi liberamente, totalmente e continuamente ai doveri della vita comune, alle fatiche quotidiane e alla penitenza, consente la realizzazione di sé nella gioia.

40. Adempiamo in pace e umiltà la nostra missione, gioiose nella speranza e in attesa della «corona della vita» (Apoc. 2,10) con cui Dio, quando premierà le nostre opere buone, non coronerà altro in noi se non i suoi stessi doni (47).

Note al Capitolo II.

(1) *Vitasfratrum* I, 11, p. 36.

(2) cf. OROZCO, c. 1, p. 45; LE PROUST, pp. 19s., 23-118.

(3) cf. Serm. Mai XIV, in *Miscell. Agostin.*, v. 1, p. 292; *De consensu Evang.* 1, 1, 1; Serm. 265, 8; Serm. 350,2.

(4) cf. Regola, c., 1; POSSIDIO, 5,1.

(5) *Perfectae Caritatis*, 7; cf. *Contra Faustum* 5, 9-11.

(6) *Ratisbonenses* c. 17, n. 113; cf. anche B. SIMONE di Cascia, lett. *Exultavit anima* (21 aprile 1342), in *Scritti editi e inediti*, a cura di N. MATTIOLI,

o.s.a., Roma 1898, p. 349; G. HOLLEN, o.s.a., (+1481), *Sermonum opus*, v. 1, Hagenau 1519, S. 5D; B. ALFONSO di Orozco, *Certamen bonum*, tr. 1, c. 6, ed. Guadalupe 1887, pp. 35-42.

(7) cf. Ep. 132.

(8) Serm. 350, 2; cf. anche Serm. Mai XIV, in *Miscell. Agostin.*, v. 1, p. 292.

(9) Serm. 46, 33.

(10) Regola c.1, 3; cfr. *Enarr. in Ps.* 132.

(11) *Vitasfratrum* 1, 1, p. 7.

(12) *Vitasfratrum* 1, 1, p. 7-8.

(13) *Vitasfratrum* 1, 1, p. 9.

(14) UGO, 1 (*l'Expositio in Regulam di Ugo da San Vittore era considerato nell'Ordine, fino al 1685, il commento ufficiale alla Regola*); cf. *Enarr. in ps.* 132,6; Ep. 243, 4; ERMANNINO di Schildesche, *Sermo de S. Augustino*, ivi, p. 120; cf. *In Ep. Jo.* 10.

(15) *De opere monachorum* 16, 17.

(16) cf. *Enarr. in ps.* 132,10; Ep. 210,1; Ep. 211,2.

(17) Ep. 243,4; cf. anche Ep 243, 3.5.6.7

(18) *De bono coniugali* 18,21.

(19) cf. Ep. 238,2,16; *In Jo. Evang.* 14,9; cf. anche *Gaudium et spes* 24; ERMANNINO di Schildesche, *Contra haereticos*, in A. ZUMKELLER, o.c., p. 176.

(20) cf. Regola, c. 1,4; Serm. 355,2; Serm. 69,2-3; Serm. 142,8,9; *In Jo. Evang.* 25,16; POSSIDIO, 5.

- (21) cf. POSSIDIO, 31; Enarr. in ps. 71,3; 131,26; 139,17; 141,5; Serm. 124,5; 356,9; Vitasfratrum 2,7, pp. 111-118; UGO, c. 1.
- (22) cf. Enarr. in ps. 103, s. 2,11; 106,14; 125,13; 129,4; 130,6; 130,8.
- (23) cf. Enarr. in ps. 131,5; De civitate Dei 10,3,2; UGO, c. 1; OROZCO, c. 2, p. 53s.
- (24) cf. Enarr. in ps. 132,13.
- (25) cf. LE PROUST, p. 19.
- (26) cf. Confessiones 4,4,7.
- (27) cf. Enarr. in ps. 38,4.
- (28) cf. Ep. 82,5,36.
- (29) cf. De opere monachorum 25,33; 26,35; 28,36; cf. EGIDIO ROMANO, De gradibus formarum, parte 2, c. 6.
- (30) cf. Enarr. in ps. 104,3.
- (31) cf. Solil. 1,1,2; S. TOMMASO da Villanova, Sermo funebris, 5, ivi, v. 6, Manila 1897, p. 388.
- (32) Confessiones 1,1,1; cf. EGIDIO ROMANO, Tract. de divina influentia in beatos, Roma 1555, c. 7, f. 21r; S. TOMMASO da Villanova, o.c., p. 385; B. ALFONSO d' Orozco, Certamen bonum, tr. 4, c. 3, a cura di Guadalupe, pp. 228s; Vita P. Gen. B. Augustini Novelli seu de Tarano, scritta da un contemporaneo, Venezia 1740, p. 616; cf. Gaudium et spes 21.
- (33) cf. De doctrina christiana 1,22-23, 20-37; Confessiones 10,23,33.
- (34) cf. De Trinitate 13,8,11; EGIDIO ROMANO, o.c., c. 1, f. 21r; GERARDO da Siena, o.s.a. (+1336), In 1 Sent., d. 1, q. 2, a. 1; cf. Gaudium et spes 12; Lumen gentium 2.
- (35) Serm. fragm., in C. LAMBOT, Une serie pascale de sermons de saint Augustin sur les Jours de la creation, in «Melanges offerts a Mademoiselle Christine Mehrmann», Utrecht-Anversa 1963, p. 220; cf. Serm. 90,10; Gaudium et spes 13.
- (36) Serm. 170,11,14.
- (37) De Trinitate 12,7,12.
- (38) De peccat. mer. et rem. 2, 7,9 - 8,10.
- (39) cf. Epp. 92,2; 187,6,21; Serm. 117,3,5; Enarr. in ps. 94,2-4; De Trinitate 9,11,16; 12,7,10; 13,1,2; 14,19,25; 15,18,32; In Jo. Evang. 96,4; cf. anche Gaudium et spes 22; EGIDIO ROMANO, De laudibus div. sapientiae, Roma 1555, c. 15, f. 31r.
- (40) Confessiones 7,10,16; 10,6,9; Serm. 52,6,17; S. TOMMASO da Villanova, In fest. S. Francisci conf. concio 11-13, o.c., v. 5. p. 359.
- (41) De vera religione 39,72; cf. Solil. 2,1,1; Ep. 10; Confessiones 3,6,11; EGIDIO ROMANO, o.c., c. 1, f. 21r; S. TOMMASO da Villanova, In fest. S. Catharinae concio 1,5, ivi, p. 463s.; cf. anche Gaudium et spes 14.
- (42) Solil. 1,12,20.
- (43) cf. G. HOLLEN, o.c., v. 1, Sermo 34 B.
- (44) De civitate Dei 10,6.
- (45) De civitate Dei 10,20.
- (46) De sancta virginitate 6,6; cf. anche 2,2-5,5; Serm. 188,3,4; Serm. 192,1-2; Serm. 195,2-3; Serm. 213,7; Enchiridion 34,10.

(47) cf. Confessiones 9,13,34; Enarr. in ps. 70, s.2,5; 102,7; 144,11; Enchiridion 107; De gestis Pel. 14,36; De gratia et libero arbitrio 6,13-8,20; Ep. 194,5,19.

PARTE II. VITA MONASTICA AGOSTINIANA

CAPITOLO I VITA CONTEMPLATIVA

41. La vita contemplativa è la parte migliore scelta da Maria «che non le sarà tolta», perché la necessità dell'apostolato e delle opere di misericordia terminerà con la vita presente, ma la dolcezza della contemplazione durerà in eterno: «sarà aumentata in questa vita, perfezionata nell'altra, tolta mai» (1).

42. Questo genere di vita costituì il sospiro del S. P. Agostino immerso nelle cure del ministero episcopale. «Nessuno mi vincerebbe nell'amore di una sicura, tranquilla vita contemplativa: non c'è nulla di meglio, nulla di più dolce che scrutare, lontano dai rumori, il tesoro divino. E' cosa dolce, è cosa buona» (2).

«Invoco Dio a testimone della mia sincerità che, per quanto si riferisce all'utilità mia, preferirei dedicarmi ogni giorno ad ore determinate, come stabilito nei monasteri bene ordinati, al lavoro manuale e avere le altre ore libere per leggere, per pregare e occuparmi nello studio delle Sacre Scritture» (3).

Le Monache, trovandosi nella felice situazione tanto sospirata dal S. P. Agostino, ne emulano lo spirito di contemplazione e l'unione con Dio.

43. Dedicandosi nella solitudine (4), in modo particolare all'orazione, alla mortificazione e allo studio, sovengono alle necessità della Chiesa e dell'Ordine.

Le Monache completano infatti nell'Ordine la manifestazione di quei carismi che lo Spirito Santo volle rendere visibili mediante la nostra fondazione monastica; anzi ne rappresentano l'aspetto più eminente, quello a cui ogni membro della nostra Famiglia deve costantemente aspirare come alla pienezza della perfezione; così esse sono attive nei fratelli e i fratelli sono contemplativi in esse (5).

Il cammino della contemplazione

44. La contemplazione È un'ascesa costante verso Dio attraverso le creature e la vita interiore sostenuta dalla fede, dalla speranza e dalla carità che giunge fino alla cognizione «sperimentale» delle cose divine, che È «scoperta» e «contatto» e, insieme, gioia, amore e quiete (6).

45. La contemplazione È dono di Dio che non possiamo meritare, ma che dobbiamo umilmente chiedere. Fortificata da questo dono, l'anima, «seguendo una certa dolcezza, una

non so quale nascosta e interiore delizia, come se dalla casa di Dio risuonasse soavemente un organo, astraendosi da ogni rumore della carne e del sangue, giunge fino alla casa di Dio» (7).

46. Nella dottrina agostiniana la contemplazione è legata ai doni dello Spirito Santo e alle beatitudini evangeliche particolarmente della purezza di cuore e della pace e al dono della sapienza. Suppone infatti che tutto il nostro essere sia soggetto a Dio e che le passioni siano soggette a noi: in ciò consiste appunto la pace interiore. E suppone parimenti l'abbondanza della luce della celeste cognizione e la fiamma dell'eterna carità che è frutto del dono della sapienza (8).

47. La contemplazione esige una lunga e costante opera di purificazione: per vedere Dio occorre purificare l'occhio interiore attraverso il raccoglimento e la preghiera, la mortificazione e l'umiltà, il silenzio e la solitudine. L'anima ha bisogno di una grande solitudine interiore per vedere Dio.

«Nella solitudine, se l'anima è attenta, Dio si lascia vedere. La folla è chiassosa: per vedere Dio è necessario il silenzio» (9). Dalla casa di Dio, dove è festa perenne, «risuona un non so che di canoro e di dolce alle orecchie del cuore; purché non sia disturbata dai rumori del mondo» (10).

48. Nella vita contemplativa agostiniana, insieme alla preghiera e al lavoro, ha importanza fondamentale lo studio. Esso è mezzo insostituibile per approfondire il mistero di Dio e per alimentare la vita contemplativa.

Questo, oltre che favorire più profondi rapporti fraterni di intesa e dialogo, ci consente di rendere più maturo servizio ai fratelli che ci avvicinano (11).

Nell'orario quotidiano della Comunità sia previsto anche un congruo tempo dedicato specificamente allo studio.

Note al Capitolo I.

(1) Serm. 103,4,5; cf. Serm. 104 e 179,4-5.

(2) Serm. Frangipane 2,4, in *Miscell. Agostin.*, v. 1, p. 193.

(3) *De opere monachorum* 29,37.

(4) cf. *In Jo. Evang.* 17,11.

(5) cf. *Ep.* 48, 1.

(6) cf. *Confessiones* 9,10,23-25; *Enarr. in ps.* 41,8-10.

(7) *Enarr. in ps.* 41,9.

(8) cf. Messa della festa del S. P. Agostino.

(9) *Enarr. in ps.* 41,9; cf. *In Jo. Evang.* 17,11.

(10) *Enarr. in ps.* 41,9.

(11) cf. *Solil.* 1,13,22.

49. Per il sublime mistero della Comunione dei Santi - che è comunione di beni all'interno del Corpo Mistico - noi contemplative compiamo un apostolato autentico e reale prima di tutto attraverso la fedeltà alla nostra consacrazione vissuta con intensità e purezza d'amore (1).

50. La nostra vita claustrale, con la sua forza d'implorazione, in virtù della solitudine interiore, del silenzio e dell'intensa penitenza (2) dà gloria a Dio, «apre lo spirito dei non cristiani perché ascoltino il Vangelo» e «rende feconda nei cuori la parola di salvezza»(3). Inoltre produce, per divina grazia, invisibili e reali frutti di santità e dona incremento all'Ordine e al popolo di Dio (4).

51. Tra le forme più efficaci di apostolato dobbiamo considerare la testimonianza dell'unità. L'unità della carità deve regnare nel Monastero in cui tutte siamo un cuor solo e un'anima sola.

La responsabilità apostolica sia incentivo e slancio per una sempre vigile coerenza con l'ideale che dovrà trasparire all'esterno.

52. Sollecitate da amore apostolico, cerchiamo di partecipare, secondo i modi propri della vita contemplativa agostiniana, all'intera Comunità ecclesiale e a tutti gli uomini quei beni che Dio si È degnato di realizzare in noi e nella nostra Comunità. «Mentre la Chiesa gioisce in quelle anime che dolcemente e umilmente riposano, ecco che bussa Colui che dice: 'Ciò che vi dico nelle tenebre, voi ditelo in piena luce; e ciò che udite nell'orecchio, annunziatele sopra i tetti'» (5).

53. Nell'ambito della legge della clausura, le Sorelle che ne hanno la possibilità e i talenti possono giovare alla Chiesa con una forma di apostolato che scaturisce dalla nostra specifica spiritualità agostiniana.

D'intesa con la Superiora, esse partecipino ai fratelli e alle sorelle ciò che il Signore comunica loro nella meditazione, nella preghiera e nello studio: attraverso scritti (libri, traduzioni, articoli, corrispondenza); attraverso incontri di preghiera e di riflessione, anche collettivi, disciplinati secondo le norme; mettano a disposizione i propri talenti per collaborare al lavoro dei Fratelli agostiniani, affinché nel cuore e nell'azione, in tutta la Famiglia agostiniana, si realizzi in pienezza l'unità della carità (6).

54. Le Superiori curino l'adeguata preparazione delle Sorelle che esercitano tale apostolato (7).

55. L'apostolato della penna, sull'esempio del S. P. Agostino, potrà diventare il lavoro specifico di talune Comunità agostiniane (8).

56. Ogni forma di apostolato dovrà sempre armonizzarsi con le esigenze della vita comunitaria e contemplativa e con i doveri ad essa inerenti che hanno l'assoluta preminenza.

57. Le Comunità accrescano la sensibilità e lo spirito missionario partecipando, con la preghiera e l'offerta di sé a Dio, alle iniziative missionarie della Chiesa e dell'Ordine.

Si sentano in dovere, con slancio evangelico e amore ecclesiale, di fondare nuovi Monasteri in terre di missione (9), perché la vita contemplativa agostiniana si diffonda in tutto il mondo, come era vivo desiderio del S. P. Agostino (10).

Note al Capitolo II.

- (1) cf. La dimensione contemplativa della vita religiosa, 24.26.
- (2) cf. Perfectae caritatis, 7.
- (3) Ad gentes VI, 40.
- (4) cf. Perfectae caritatis, 7.
- (5) In Jo. Evang. 57,4.
- (6) cf. Mutuae relationes, 25.
- (7) cf. Perfectae caritatis, 2d.
- (8) POSSIDIO, 3,2.
- (9) cf. Ad gentes, II,18.
- (10) cf De opere Monachorum 28,36.

CAPITOLO III SENSO DELLA CONSACRAZIONE

58. Per il sacramento del battesimo siamo morte al peccato, risuscitate a vita nuova, e apparteniamo a Dio (1).

Con la professione dei consigli evangelici la nostra consacrazione battesimale non solo viene confermata, ma è espressa con maggior pienezza perché, per essa, più intimamente siamo congiunte alla volontà di Dio (2).

Per essa ci offriamo a Lui totalmente come un «olocausto», secondo l'espressione del S. P. Agostino (3). La Chiesa stessa lo dimostra nella sua azione liturgica, associando al sacrificio eucaristico la consacrazione propria dei religiosi (4).

59. Nella consacrazione a Dio la persona umana, immagine del Creatore, realizza pienamente se stessa, ritrovando la sua vera e originaria umanità, e con essa la pace e la gioia (5).

60. Il vero e genuino senso della vita religiosa consiste nella «sequela Christi» (6). E siccome la fedele imitazione di Lui esige una profonda vita spirituale (7), dobbiamo incamminarci con Lui per la via dell'umiltà, sino al completo annientamento di noi stessi: «Questa è la via: cammina nell'umiltà per giungere all'eternità» (8).

Consacrate con nuovo titolo a Dio, con la nostra esistenza imitiamo più fedelmente, e continuamente rendiamo presente nella Chiesa, la forma di vita che il Figlio di Dio abbracciò e che propose ai discepoli che lo seguivano, partecipando anche con pienezza di dedizione alla sua missione espiatrice (9).

61. Per la professione dei consigli evangelici la consacrazione religiosa appare come segno a tutto il popolo di Dio, perché meglio manifesta i beni celesti già presenti in questo mondo, meglio testimonia la vita nuova ed eterna acquistata dalla redenzione di Cristo, meglio preannunzia la futura risurrezione e la gloria del Regno celeste.

62. Con la professione religiosa, ricevuta e approvata dalla Chiesa, siamo vincolate al suo servizio. Imitando l'esempio del S. P. Agostino, dobbiamo avere per la Chiesa un particolare amore come per una madre, distinguendoci per una fedeltà premurosa (10), sempre antepoendo le sue necessità al nostro vantaggio (11).

63. L'abito agostiniano, segno esterno della nostra consacrazione a Dio e testimonianza di povertà, È di colore nero e consta di tre elementi: velo, tunica e cintura nera.

In casi specifici, a norma degli Statuti particolari, si può indossare un abito di color bianco con cintura nera, senza però che questo sostituisca totalmente quello nero.

Note al Capitolo III.

(1) cf. Lumen gentium 10 e 11; De civitate Dei 10,6.

(2) cf. Perfectae caritatis 5; Lumen gentium 44.

(3) cf. Enarr. in ps. 64,4; De civitate Dei 10,6.

(4) cf. Lumen gentium 45.

(5) cf. De civitate Dei 10,6.

(6) cf. Perfectae caritatis 2.

(7) cf. Paolo VI, alloc. L'animo grato, in Acta O.S.A. (1965), p. 152.

(8) Serm. 123,3.

(9) cf. Lumen Gentium 44.

(10) cf. Paolo VI, alloc. L'animo grato, ivi, p. 154; Lett. Ordo Fratrum, in Acta O.S.A. (1956), fasciculus specialis, p. 5.

(11) cf. Ep. 48,2.

CAPITOLO IV CASTITA' CONSACRATA A DIO

64. La castità, dono insigne della grazia, consiste in uno slancio di amore che, superando le esigenze puramente umane, È offerta totale a Dio della nostra persona, nella sua pienezza, nella sua integrità (1).

Per il voto di castità ci impegniamo alla rinuncia al matrimonio e alla continenza perfetta (2).

65. Per essa, conservando indiviso il nostro cuore (3), amiamo Dio con amore esclusivo e ci rendiamo capaci di una dedizione incondizionata al servizio di Dio e della Chiesa (4).

Per questo dono da Dio ricevuto, dice S. Agostino, «voi siete stirpe eletta, anzi fra gli eletti il fiore, voi, o cori di vergini che seguite l'Agnello» (5).

66. La castità È segno speciale dei beni celesti e soprattutto del mistico spozalizio del Cristo con la sua Chiesa: «Non sono prive di nozze le donne che consacrano a Dio la loro

verginità: esse occupano nella Chiesa un grado più elevato di onore e di santità perché partecipano, insieme con tutta la Chiesa, di quelle nozze nelle quali lo Sposo è Cristo» (6).

67. Poiché portiamo questo dono in vasi fragili (cf. 2 Cor 4, 7), non dobbiamo presumere mai delle nostre forze, ma confidare nell'aiuto di Dio, alimentando una vita di intensa preghiera, praticando la mortificazione e la custodia dei sensi, non trascurando i mezzi naturali che giovano alla sanità mentale e fisica (7).

La semplicità e la naturalezza regolino tutti i nostri rapporti umani poiché essi derivano dal comandamento dell'amore.

68. La castità alimenta l'amore fraterno e, a sua volta, è meglio tutelata da questo amore, con il quale evitiamo i pericoli della solitudine e custodiamo a vicenda la castità (8). «Erano molte anime e la fede ne aveva fatto una sola: si amarono e di molte se ne fece una; amarono Dio nel fuoco della carità e da moltitudine divennero unità di bellezza» (9).

Note al Capitolo IV.

(1) cf. De sancta virginitate 41. 52. 54.

(2) cf. can. 599

(3) cf. Lumen gentium 42; De sancta virginitate 25.

(4) cf. Perfectae caritatis 12.

(5) De sancta virginitate 40,41.

(6) cf. Sacra virginitas, III.

(7) cf. Perfectae caritatis 12.

(8) ibid.

(9) De Simbolo 1,2,4.

CAPITOLO V POVERTÀ EVANGELICA

69. Con la povertà evangelica seguiamo Cristo povero mantenendo libero il cuore dal desiderio dei beni terreni e servendoci di essi con moderazione per poterci dedicare più speditamente al servizio di Dio e del prossimo.

70. Il S. P. Agostino ha voluto rinnovare l'ideale della comunione dei beni praticato dai primi cristiani, pienamente convinto che esso ci aiuta efficacemente nell'acquisto della carità perfetta per la quale abbiamo tutti «un cuor solo e un'anima sola protesi verso Dio» (1).

71. La povertà agostiniana si manifesta nell'avere e porre ogni bene in comune, senza nulla possedere in proprio; nell'accontentarsi del poco; nel saper accettare con semplicità gli aiuti; nell'essere pronte a donare noi stesse e le nostre cose agli altri.

72. La povertà evangelica favorisce il raccoglimento e l'unità interiore, l'umiltà, la fiducia nella divina Provvidenza, il distacco dai beni che passano e la conquista del grande e ricchissimo possesso che è Dio.

73. Il voto di povertà comporta la dipendenza e la limitazione nell'usare e nel disporre dei beni (2).

Con la professione solenne le Sorelle rinunciano alla capacità di acquistare e di possedere; di conseguenza pongono invalidamente ogni atto contrario al voto di povertà (3).

Ogni bene materiale che in qualsiasi modo pervenga alla Sorella diviene bene comune. Infatti il possesso, anche in piccola misura, di qualunque cosa come propria si oppone alla povertà e alla vita comune.

74. Le Sorelle di voti temporanei conservano per tutta la durata di essi la proprietà dei loro beni e la capacità di acquistarne altri per successione, donazione o altro titolo legittimo.

75. Le Sorelle, con maturo senso di responsabilità, si servano di ciò che hanno in uso con semplicità e discrezione, senza abusi e spese inutili.

Diano testimonianza di povertà nella casa e nell'arredamento evitando qualsiasi ostentazione. Semplicità in tutto; senza lussi di ornamento che a nulla valgono e disdicono alla vera serva di Cristo. Curino però l'ambiente in cui vivono: lo rendano decoroso e accogliente così da favorire lo spirito di fraternità.

76. L'amore fraterno ci obbliga ad aiutarci e a servirci a vicenda. Per questo, tenendo conto delle condizioni dei singoli luoghi, i Monasteri cerchino di dare testimonianza, anche comunitaria, destinando parte dei loro beni a favore dei Monasteri più poveri dell'Ordine e sovvenendo, per quanto possibile, alle necessità della Chiesa e dei poveri, ad imitazione del S. P. Agostino il quale «sempre si ricordava dei compagni di povertà e li beneficava» (4).

77. Poiché le diseguaglianze economiche provocano scandalo trovandosi, in una stessa società umana, lusso e miseria, abbondanza e fame, il proposito della povertà evangelica ci spinge urgentemente ad essere nel mondo, contro lo sfrenato desiderio delle ricchezze, una testimonianza della povertà di Cristo.

78. Anche il lavoro è un segno dal quale si riconoscono i poveri. Il detto dell'Apostolo: «Chi non vuol lavorare non mangi» (2 Tess 3,10), vale anche e soprattutto per noi. Perciò non dobbiamo risparmiarci, ma compiere con diligenza e responsabilità tutti i nostri doveri, e non per un motivo di guadagno ma per sottometterci umilmente alla legge del lavoro.

79. La povertà di Cristo non fu solamente espressa dalla sua condizione economica, ma dal mistero profondo del suo annientamento. Similmente la povertà religiosa non consiste nella sola rinuncia ai beni temporali, ma anche a ogni forma di superbia, di vanagloria e di preminenza.

La povertà infatti vale ben poco se non È congiunta all'umiltà e semplicità del cuore: «Pensate, fratelli, quanto debba essere dolce la povertà. Vedete come i poveri e i miseri appartengono a Dio: intendo dire i poveri di spirito. Di questi È infatti il Regno dei cieli» (5).

Note al Capitolo V.

(1) Regola, c. 1,3.

(2) cf. can. 600.

(3) cf. can. 668, 4,5.

(4) cf. POSSIDIO, 23.

(5) Enarr. in ps. 73,24.

CAPITOLO VI OBEDIENZA RELIGIOSA

80. «Le Sorelle con la professione dell'obbedienza offrono a Dio la completa donazione della propria volontà come sacrificio di se stesse e per mezzo di esso in maniera più salda e sicura si uniscono alla volontà salvifica di Dio» (1).

L'obbedienza è infatti la virtù nella quale principalmente si realizza il mistero della conformità della consacrata a Cristo, a gloria del Padre.

81. Le Sorelle la vivano come via per giungere, attraverso la perdita di sé, al puro amore e alla contemplazione.

82. Fondata sulla fede, rinsaldata dall'umiltà e dall'offerta di sé, l'obbedienza è una dimostrazione d'amore a Dio, un perfezionamento della libertà (2). «E' un libero servizio prestato a Dio, libero servizio nel quale chi ti fa servo è la carità non la costrizione Ti faccia servo la carità, poiché la verità ti fece libero» (3).

83. Le Sorelle, in spirito di fede e di amore alla volontà di Dio, si attengano alle disposizioni della Superiore, con obbedienza attiva e generosa, mettendo a disposizione tutte le loro energie naturali e soprannaturali, «sapendo di dare la propria collaborazione all'edificazione del Corpo di Cristo» (4). «In questo modo l'obbedienza religiosa, lungi dal diminuire la dignità della persona umana, la fa pervenire al suo pieno sviluppo, avendo accresciuto la libertà dei figli di Dio» (5).

84. Così mentre le Sorelle prestano l'umile ossequio dell'obbedienza, le Superiori promuovono la sottomissione volontaria, consapevoli della comune responsabilità di rendere più perfetta la Comunità con l'unione e la concordia delle volontà. La Comunità allora apparirà agli occhi degli uomini come una testimonianza di quella perfetta pace della città celeste, che «è la più ordinata e la più concorde società nel godere di Dio e vicendevolmente in Dio» (6).

85. Per il voto di obbedienza la Sorella è obbligata a compiere tutto ciò che, in conformità alla Regola e alle Costituzioni, le viene ordinato dalla Superiore (7).

L'ordine obbliga gravemente quando venisse dato in virtù di obbedienza, in iscritto o alla presenza di due testimoni.

Le Sorelle sono tenute ad obbedire al Sommo Pontefice, come loro Superiore Supremo, anche in forza del voto di obbedienza (8).

86. Qualora avvenga che il precetto dato sembri grave e difficile sino a giudicarlo superiore alle proprie forze, la Sorella può esporre alla Superiore le sue difficoltà con rispetto, sincerità e semplicità. Pensi però che il precetto può avere aspetti che essa non conosce e non riesce a capire e guardi che, disobbedendo, non sia compromesso lo scopo della vita religiosa.

Note al Capitolo VI.

- (1) Perfectae caritatis 14.
- (2) ibid.
- (3) Enarr. in ps. 99,7.
- (4) Perfectae caritatis 14.
- (5) ibid.
- (6) De civitate Dei, 19,13.
- (7) cf. can. 601
- (8) cf. can. 590, 2.

CAPITOLO VII CLAUSURA PAPALE

87. Segno della vita contemplativa, la clausura è luogo privilegiato dell'incontro con Dio.

Essa aiuta le Sorelle a comprendere più chiaramente il significato della loro vocazione che non è separazione materiale dal mondo, ma capacità di vivere più intensamente nell'ascolto di Dio; le sollecita ad amare totalmente Lui nella solitudine, nel silenzio, nella preghiera, nel lavoro, nello studio e nella penitenza (1). «Ivi si acquista quell'occhio il cui limpido sguardo ferisce d'amore lo Sposo e la cui trasparente purezza permette di vedere Dio» (2).

88. I Monasteri osservino la clausura papale secondo le norme del Diritto comune e delle presenti Costituzioni.

Quei Monasteri che hanno opere di apostolato esterno si regolino secondo gli Statuti propri approvati dalla Sede Apostolica (3).

89. La clausura si estende a tutto il Monastero abitato dalla Comunità, con l'orto e il giardino riservati alle Sorelle (4).

90. La clausura sia delimitata con separazione materiale ed efficace secondo le indicazioni del Diritto comune (5).

91. La clausura è soggetta alla vigilanza del Vescovo diocesano o del Superiore regolare, per i Monasteri di cui al n. 249. La custodia immediata della clausura spetta alla Superiora (6).

Ingressi in clausura

92. Secondo il nostro Diritto particolare, potranno entrare in clausura:
- a) il Priore Generale, che può farsi accompagnare;

- b) il sacerdote per l'assistenza spirituale di una Sorella inferma che lo richieda e con il consenso della Superiora;
- c) i genitori o chi ne fa le veci, i fratelli e le sorelle che accompagnano la Postulante al suo primo ingresso in Monastero;
- d) con l'autorizzazione della Superiora, previo il consenso del Consiglio, coloro che per un certo periodo di tempo - non superiore a tre mesi - desiderano studiare la loro vocazione contemplativa;
- e) con la licenza della Superiora, previo il consenso del Capitolo conventuale, una donna di fiducia per l'assistenza alle Sorelle inferme, qualora la Comunità sia impossibilitata;
- f) con l'autorizzazione della Superiora, i genitori e i fratelli per visitare la Sorella gravemente inferma, a loro richiesta e con il consenso dell'interessata;
- g) tutte le Monache e le Sorelle esterne del nostro Ordine quando transitoriamente si trovano per giusti motivi fuori del loro Monastero;
- h) con l'autorizzazione della Superiora, previo il consenso del Consiglio, gli incaricati della formazione delle Sorelle e il predicatore degli Esercizi spirituali, in un luogo a ciò destinato.

Uscite dalla clausura

93. Secondo il nostro Diritto particolare:

- a) qualora il Monastero non abbia Sorelle esterne o altre persone per il servizio esterno del Monastero, la Superiora potrà affidare, per un determinato periodo, l'incarico dei relativi servizi ad una o due Monache, purché ci sia il consenso delle interessate e del Capitolo conventuale;
- b) previa licenza della Superiora è permesso visitare ed assistere una Sorella inferma che si trova in una casa di cura;
- c) la Superiora, con il consenso del Consiglio e quello abituale del Vescovo diocesano o del Superiore Regolare per i Monasteri di cui al n. 249, può permettere l'uscita dalla clausura di una Monaca per visitare i genitori, i fratelli e le sorelle gravemente infermi, anziani o moribondi, con il consenso della Monaca e per il tempo veramente necessario.

94. Per i casi particolari non menzionati nelle presenti Costituzioni, sia per le entrate che per le uscite, si ricorra di volta in volta al Vescovo diocesano (7) o al Superiore Regolare per i Monasteri di cui al n. 249.

Le Sorelle nel chiedere e la Superiora nel concedere permessi di uscita tengano presenti sia le esigenze della carità che le esigenze della scelta liberamente fatta.

Note al Capitolo VII

- (1) Perfectae caritatis 7.
- (2) Venite seorsum, II, in AAS 61 (1969) pp. 674-690.
- (3) cf. can. 667, 3; cf. Appendice alle presenti Costituzioni.
- (4) cf. Venite seorsum, n. 2.
- (5) ibid. n. 4.
- (6) ibid, n. 15.
- (7) cf. can. 667, 4.

Vita liturgica

95. L'onore di Dio, il suo gioioso servizio, la contemplazione dei suoi misteri sono a un tempo il sommo desiderio, l'oggetto e la speranza della nostra vita monastica. A Dio e al suo culto È orientata tutta la nostra esistenza: «La pietà verso Dio è il culto reso a Dio e il culto gli si rende solo amandolo» (1).

96. Il culto si incentra nella nostra partecipazione alla S. Liturgia che è la grande opera che glorifica perfettamente Dio e santifica gli uomini in Cristo (2).

Essendo il culmine al quale tende l'attività della Chiesa e la sorgente donde emana tutta la sua forza (3), deve essere anche la fonte di tutta la nostra vita. In essa ci uniamo in modo singolare a Cristo e alla Chiesa e, partecipando alla Cena del Signore, alimentiamo la nostra vita fraterna (4).

97. Il culto non è limitato a quello pubblico della sacra Liturgia. Esso si estende all'intera vita sacramentale, all'ascolto attento e gioioso della Parola di Dio, alla conversazione personale e comunitaria con Lui nella preghiera e a tutte le nostre attività realizzate nel nome del Signore (5), in modo che la vita intera sia essa stessa una lode incessante.

98. La piena efficacia della vita liturgica dipende dalla partecipazione attiva e cosciente, dalla sincera disposizione d'animo, dalla conformità delle menti alle parole che si pronunciano (6).

Si ponga grande impegno per conseguire una conveniente formazione liturgica, che le Superiori si incaricheranno di curare e aggiornare.

Per la celebrazione della sacra Liturgia, si segua il Calendario dell'Ordine.

Mistero Eucaristico

99. Il Mistero Eucaristico è il centro della sacra Liturgia e di tutta la vita cristiana (7), poiché in esso è realmente presente l'autore della santità, che si immola e intercede per noi; ci comunica la sua vita; e ci unisce a sé. Questo mistero è anticipazione e figura, nella fede e nella speranza, del banchetto escatologico.

La Religiosa, consacrata a Cristo, professa un amore ardente a questo Mistero e raccoglie l'invito del S. P. Agostino: «Chi vuol vivere ha dove vivere, ha di che vivere. S'avvicini, creda, entri a far parte del Corpo, e sarà vivificato» (8).

100. Nel Mistero Eucaristico si realizza l'opera della nostra redenzione; in esso, mentre offriamo a Dio, nel nome di tutta la Chiesa, la Vittima divina, offriamo anche noi stesse (9), in adorazione e ringraziamento e per intercedere a favore del mondo intero, della Chiesa e dell'Ordine.

101. La Messa conventuale è il centro di tutta la vita della Comunità: è in essa che si attua l'unità della Comunità: nella fede, nell'amore, nell'oblazione.

Ad essa partecipano tutte le Sorelle.

102. L'Eucaristia, «mistero di amore, segno di unità, vincolo di carità» (10), feconda tutta la nostra vita (11).

Partecipando realmente del Corpo del Signore nella frazione del pane, viviamo con Lui in personale relazione di amore e di gratitudine.

103. La presenza reale di Cristo nel Sacramento dell'altare, per nostro aiuto e conforto, riempie l'anima di intima consolazione nella conversazione familiare con Lui.

Le Sorelle, consapevoli della presenza di Cristo nell'Eucaristia e della loro partecipazione al Mistero Pasquale, siano sollecite nel visitarLo quante volte lo suggerirà la loro pietà e comunitariamente secondo gli Statuti particolari.

104. L'esposizione della S. Eucaristia ravviva la fede nella presenza reale di Cristo e ci dispone all'adorazione.

Si raccomanda l'esposizione frequente del SS.mo Sacramento, secondo gli Statuti particolari.

Liturgia delle ore

105. «Il Sommo Sacerdote della nuova Alleanza, Gesù Cristo, prendendo la natura umana, ha introdotto in questo esilio terrestre quell'inno che viene eternamente cantato nelle sedi celesti» (12).

La Chiesa, che continua l'opera di Cristo Sacerdote, loda incessantemente il Signore e intercede per la salvezza di tutti non solo con la celebrazione dell'Eucaristia, ma anche in altri modi, soprattutto con la recita dell'Ufficio divino (13).

Noi ci associamo alla voce della Chiesa pellegrina e, mentre celebriamo la Liturgia delle ore, attendiamo di cantare a Dio in cielo la lode perfetta: «Ora canta l'amore che anela, poi canterà l'amore nella gioia» (14).

106. Destinate dalla Chiesa a questa funzione di lode, compiamo, nell'esercitarla, la sublime missione di glorificare Dio (15) e partecipiamo così all'altissimo onore della Sposa di Cristo giacché, mentre lodiamo Dio, siamo davanti al suo trono in nome della Madre Chiesa (16).

107. «La Liturgia delle ore, in quanto preghiera pubblica della Chiesa, è fonte di pietà e nutrimento della preghiera personale» (17).

La sua celebrazione manifesta e consolida l'unità e la concordia fraterna. Pertanto sia celebrata quotidianamente in comune da tutte le Sorelle e il cuore sia concorde con ciò che pronunciano le labbra (18).

108. La Superiora o chi la sostituisce può, per giusta causa, dispensare dalla recita della Liturgia delle ore le singole Monache che non possono partecipare alla celebrazione comunitaria, o cummutarne l'obbligo.

109. Per santificare veramente il giorno e per recitare la Liturgia delle ore con frutto spirituale, si osservi il tempo proprio di ciascuna Ora (19).

Sacramento della riconciliazione

110. La nostra vita consacrata è l'esperienza della riconciliazione e dell'amore che Dio ogni giorno ci offre, e perciò segno della possibilità quotidiana e permanente della nostra fraterna riconciliazione.

Nel Sacramento facciamo l'esperienza personale e concreta della divina misericordia che ci raggiunge col suo perdono e la sua pace.

Il dono della riconciliazione al quale ci disponiamo con fede, pentimento e fiducia, non è solo una partecipazione di vita nuova e una sovrabbondanza di grazia, ma forza di rinnovamento interiore, vivo sentimento di gioia pasquale e solidarietà salvifica con la comunità ecclesiale.

111. Le Sorelle procurino di accostarsi frequentemente a questo Sacramento (20).

La Comunità, per esprimere più chiaramente l'aspetto ecclesiale del Sacramento, in circostanze particolari, compia celebrazioni comunitarie della penitenza.

112. La Comunità abbia confessori ordinari approvati dall'Ordinario del luogo, senza tuttavia alcun obbligo di presentarsi a loro.

A tutte le Sorelle, comprese le Novizie e le Postulanti, si lascia la massima libertà sia per quanto concerne il sacramento della riconciliazione, sia per quanto attiene alla guida della propria coscienza, salva la legge della clausura (21).

Spirito di penitenza

113. La penitenza è un atto interiore e religioso, personale e comunitario, che ha come termine l'amore e l'abbandono nel Signore.

Essa configura le Sorelle al Mistero Pasquale di morte e risurrezione di Cristo, le rende partecipi della sua missione espiativa e salvifica per l'umanità e ne rafforza i rapporti con tutta la comunità ecclesiale.

114. La prima e fondamentale penitenza è lo sforzo per migliorare la vita comune, l'accettazione del lavoro comunitario, della malattia e della vecchiaia.

Portiamo, per amore di Cristo, la nostra croce quotidiana, «con tutta umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandoci a vicenda con amore, sollecite di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace» (Ef. 4,2-3; cf. Gal. 6,2).

115. Lo spirito di penitenza si esprime anche con i segni esteriori di mortificazione, sia individuale che comunitaria (22). Gli esercizi di penitenza assimilano più visibilmente le Sorelle all'immagine del Crocifisso, restituiscono vigore spirituale e libertà interiore, riequilibrano l'orientamento della persona umana a Dio ed educano più facilmente a quel dominio di sé che è frutto dello Spirito.

116. Tutte le opere di penitenza siano fatte con prudenza, tenuto conto delle forze fisiche.

«Per questo motivo Agostino dice nella Regola: 'Domate la vostra carne per quanto la salute ve lo permette', perché la carne deve essere nutrita per essere in grado di servire, ma deve essere domata in tal modo che non venga meno» (23). «L'infermità causata dall'astinenza è peccato non virtù» (24).

117. Il digiuno e l'astinenza si pratichino tutti i venerdì dell'anno ad eccezione di quelli che coincidono con una solennità liturgica (25), nel periodo natalizio e pasquale; il solo digiuno, i lunedì e mercoledì di Avvento e di Quaresima e nell'antivigilia della solennità del S. P. Agostino.

Altri giorni di digiuno o astinenza possono essere regolati dagli Statuti particolari.

118. Per le penitenze esterne le Sorelle chiedono permesso alla Superiora.

119. La Superiora per giusti motivi può dispensare singolarmente o comunitariamente le Sorelle dall'obbligo del digiuno e dell'astinenza prescritti dalle Costituzioni.

Orazione mentale

120. Per partecipare con più profondità e frutti maggiori al Mistero dell'Eucaristia e all'orazione pubblica della Chiesa, e perché tutta la loro vita spirituale riceva un alimento più abbondante, le Sorelle diano più spazio all'orazione mentale, al posto di molte orazioni vocali (26). «E' con la lettura e la meditazione che lo spirito acquista devozione all'Altare, attenzione al coro, gusto nell'Ufficio divino, gioia nell'obbedire, forza nelle tribolazioni, fermezza contro le tentazioni» (27).

Le Sorelle abbiano dunque presente che l'orazione mentale è indice e fonte del loro progresso spirituale.

121. Le Sorelle dedichino tutti i giorni almeno un'ora e mezza alla meditazione in comune, distribuendola tra la mattina e la sera.

Lectio

122. «La Sapienza e la verità, se non si cercano con tutte le fibre dell'anima, non si possono trovare. Ma se si cercano così, come è giusto, non si possono sottrarre o nascondere a coloro che le amano» (28).

Le Sorelle, fedeli all'anelito del S. P. Agostino che nulla desiderava maggiormente quanto la sapienza (29), si dedichino con assidua puntualità alla lectio quotidiana, personale o comunitaria, secondo gli Statuti particolari.

123. Ad essa dedichino almeno mezz'ora ogni giorno privilegiando la Sacra Scrittura, i Documenti del Magistero della Chiesa, le opere di S. Agostino e di altri scrittori dell'Ordine.

Rinnovamento spirituale

124. La nostra vita spirituale, come quella del corpo, necessita di quando in quando di essere alimentata più intensamente con forti esperienze che ritemprino le forze necessarie al cammino interiore.

Si dedichi quindi un giorno al mese al Ritiro spirituale, durante il quale le Sorelle, nelle letture, riflessioni e meditazioni rivedano sinceramente il loro stato interiore.

125. In occasione della giornata di Ritiro si faccia il Capitolo di rinnovamento o revisione comunitaria.

La Superiora introdurrà il dialogo fraterno offrendo a tutte la possibilità di esporre le proprie riflessioni.

Durante l'incontro le Sorelle, in un clima di sincera amicizia fraterna, potranno manifestare le mancanze personali che avessero recato un certo disagio al sereno e normale svolgersi della vita comunitaria.

126. Ogni anno, nel tempo opportuno, si tengano gli Esercizi Spirituali, possibilmente per otto giorni.

127. Si favorisca l'orazione partecipata nella quale le Sorelle possano comunicarsi reciprocamente la personale esperienza di Dio.

Culto della Vergine

128. La Vergine Maria che accolse il Verbo di Dio e, «piena di fede, concepì il Cristo nel suo spirito prima che nel suo seno» (30), è Madre di Cristo e della Chiesa.

La sua costante attitudine all'ascolto, alla preghiera e all'offerta (31) la rendono un modello perfetto di vita contemplativa (32).

Le Sorelle ne coltivino la devozione con affetto filiale, imitandone lo spirito di fede, speranza e ardente amore (33).

129. Per onorare la Vergine Maria le Sorelle reciteranno ogni giorno, in comune o in privato, secondo il voto del Capitolo conventuale, il Rosario o la Coroncina della B. V. Maria della Consolazione che è la devozione mariana tradizionale dell'Ordine, ovvero ambedue le pratiche, secondo gli Statuti particolari.

Preghiere e suffragi

130. Perché sia espressa in forma comunitaria la nostra gratitudine verso l'Ordine e i benefattori, si reciti ogni giorno un'orazione speciale, secondo il Rituale dell'Ordine.

Una volta al mese si offra comunitariamente la S. Messa per i genitori, per i fratelli, i parenti e tutti i benefattori viventi, secondo il Calendario dell'Ordine.

131. La morte di una Sorella è l'occasione più propizia per crescere nella speranza della risurrezione e consolidare con suffragi e opere buone la comunione fraterna con lei.

132. Allorché una Sorella si sarà addormentata nel Signore, se ne dia notizia agli altri Monasteri e al Priore Generale e saranno fatti i suffragi prescritti dagli Statuti particolari.

133. Ricevuta la notizia della morte dei genitori e dei fratelli di una Religiosa, la Comunità, quale segno di partecipazione fraterna, farà celebrare alcune Sante Messe di suffragio.

134. Si farà altrettanto alla morte del Sommo Pontefice, del Priore Generale e del Vescovo diocesano.

135. Sarà applicata la S. Messa anche negli anniversari dell'Ordine segnalati nel Calendario:

1. per le Sorelle e i Fratelli dell'Ordine;
2. per i genitori, fratelli e parenti dei nostri Religiosi e Religiose;
3. per i nostri benefattori.

136. Nei mesi in cui non ricorre qualche anniversario dell'Ordine, in tutti i Monasteri si faccia applicare una S. Messa per i Religiosi, le Religiose, i genitori, i fratelli e i benefattori defunti.

- (1) Ep. 140, 18, 45.
- (2) cf. Sacrosanctum Concilium, 7.
- (3) ibid. 10.
- (4) ibid. 10.
- (5) cf. Enarr. in ps. 146, 1-2; Enarr. in ps. 148, 2.
- (6) cf. Sacrosanctum Concilium, 11; Regola, c. 2, 12.
- (7) Istruzione Eucharisticum Mysterium, 1, in Acta O.S.A. 12 (1967), p. 100.
- (8) In Jo. Evang., 26, 13.
- (9) cf. De civitate Dei 10, 20; Lumen gentium, 3 e 11.
- (10) In Jo. Evang., 26, 13.
- (11) cf. Eucharisticum Mysterium, 12-13.
- (12) cf. Sacrosanctum Concilium, 83.
- (13) ibid. 83.
- (14) Serm. 255,5.
- (15) cf. Venite seorsum, III.
- (16) cf. Sacrosanctum Concilium, 85.
- (17) ibid. 90.
- (18) cf. Regola, c. 2, 12.
- (19) cf. Sacrosanctum Concilium, 88
- (20) cf. can. 664.
- (21) cf. can. 630, 3; 630, 1; Perfectae caritatis, 14.
- (22) cf. Costituzione Apostolica Poenitemini, in Acta O.S.A., 11 (1966), p. 221.
- (23) cf. G. HOLLEN, o.c., v. 1 Serm. 34 C-H.
- (24) cf. B. SIMONE da Cascia, lett. Si illa pauca (24 dicembre 1342), p. 354s.
- (25) cf. can. 1251.
- (26) Ecclesiae Sanctae, II,21, in AAS 58 (1966), pp.659-661; Perfectae caritatis, 6.
- (27) cf. M.B. SALON, Vida de Santo Tom s de Villanueva, ed. Valencia 1588, pp. 101s.
- (28) De mor. Eccl. Cath., I,17,31.
- (29) cf. Solil. 1,12,20.
- (30) cf. Serm. 215,4.
- (31) cf. Lett. Encicl. Marialis cultus, nn. 17,18,20, in ASS 66 (1977), pp. 128,132.
- (32) cf. Venite seorsum, IV.
- (33) cf. Lumen gentium, 61.

Vita comune

137. L'unità dei cuori esige una vita comunitaria autentica in modo che le Sorelle nella convivenza fraterna si aiutino a vivere un medesimo ideale nell'orazione e nell'attività, nel lavoro e nel riposo, nel dolore e nella gioia, perché «È proprio dell'amore portare gli uni i pesi degli altri» (1).

138. Gli atti della vita comune si dispongano in modo che tutte le Sorelle, oltre al tempo dedicato alle pratiche spirituali e ai lavori, abbiano qualche tempo per sé e per il necessario riposo.

Mensa

139. La mensa è uno dei luoghi ove più chiaramente si manifesta il senso della famiglia. Le Sorelle accettino il vitto apprestato dalla Comunità con semplicità e gratitudine.

140. Recitata la benedizione, le Sorelle ascoltino attentamente la lettura che si fa durante la refezione comune. Per quanto riguarda la scelta della lettura e i tempi di silenzio, ci si regoli secondo l'opportunità e a giudizio della Superiora.

Ricreazione

141. La ricreazione favorisce la conversazione familiare e una sana e lieta amicizia che rinsalda i vincoli della Comunità e dell'unione fraterna.

Tutti i giorni, dopo il pranzo e la cena, le Sorelle si intrattengono in ricreazione comune almeno mezz'ora; nei giorni festivi si potrà avere un'altra ricreazione in comune, se così stabilirà il Capitolo conventuale.

Per altre circostanze speciali ci si rimetterà al giudizio della Superiora.

Mezzi di comunicazione

142. I mezzi di comunicazione sociale si usino con la necessaria discrezione, quando possono contribuire ad integrare la formazione umana e spirituale delle Sorelle, sempre sotto la responsabilità della Superiora (2).

Il telefono si usi con la misura richiesta dalla povertà religiosa.

Parlatorio

143. Il Parlatorio è l'ambiente dove ogni Sorella può concretamente testimoniare al mondo esterno la fede, la speranza e l'amore da cui È animata.

144. La parte interna sarà separata da quella esterna da una grata o da altri mezzi. Per accedere al Parlatorio occorre il consenso della Superiora.

145. Non si ricevono visite in tempo di Avvento e di Quaresima e durante gli Esercizi spirituali, a meno che non vi sia un ragionevole motivo contrario.

Silenzio

146. Il silenzio favorisce il raccoglimento, l'orazione del cuore e l'intimità con Dio: «La quiete e la tranquillità del cuore sono necessarie alla contemplazione; infatti, nello strepito dei difetti e degli appetiti, Cristo non si può udire» (3).

147. Il silenzio È un'attitudine privilegiata per potersi dedicare alla ricerca di Dio, non solo un mezzo ascetico. Esso infatti, rendendo l'animo più attento e vigilante, lo dispone all'ascolto della voce del Signore: «La condurrò nel deserto e le parlerò al cuore» (Osea 2,16).

148. La carità fraterna ci spinge anche a riconoscere nel silenzio uno dei mezzi necessari alla vita di comunità, particolarmente di una comunità di vita contemplativa. Il silenzio infatti crea, conserva e favorisce l'ambiente proprio per lo studio, per il lavoro e il riposo delle Sorelle.

149. Abituamente si conservi il silenzio, a meno che la carità e la necessità non richiedano altrimenti. In particolare si osservi il silenzio dopo la prima ricreazione comune e dopo la recita di Compieta.

Lavoro monastico

150. Il primato di Dio e del suo servizio pone le Sorelle di vita contemplativa nelle migliori disposizioni interiori per comprendere il vero significato della legge del lavoro come partecipazione al «prolungamento dell'opera del Creatore e come contributo personale alla realizzazione del piano provvidenziale di Dio nella storia» (4).

151. Le Sorelle che compiono il loro servizio ricercano la gloria di Dio «associandosi all'opera redentiva di Cristo» (5), coltivano ed esprimono la propria personalità, e procurano, in spirito di povertà, di sacrificio e di fiducia nella Provvidenza, «i mezzi per il sostentamento della Comunità» (6).

152. L'esercizio dei singoli lavori quotidiani sia consono alle esigenze della vita contemplativa ed orientato al bene comune; consenta qualche spazio di tempo che disponga meglio le Sorelle alla preghiera e alla comunione fraterna.

Cura delle inferme

153. La carità comunitaria si manifesta specialmente nella sollecitudine per le Sorelle inferme e anziane, giacché in esse si serve lo stesso Cristo. In questo modo si aiutano a sopportare più facilmente e con maggior frutto le sofferenze e le molestie dell'infermità.

154. Le Sorelle inferme ricevano di buon animo e con semplicità le cure mediche e i servizi che vengono loro prestati dalla Comunità, vedendo in tutto la volontà del Padre che le unisce al sacrificio di Cristo.

155. La Superiora sia premurosa che le Sorelle inferme abbiano tutta l'assistenza necessaria per lo spirito e per il corpo, offrendo loro la possibilità di ricevere i sacramenti quando lo desiderano.

Le visite con frequenza in segno d'amore e di servizio. Altrettanto facciano, in ore opportune, le altre Sorelle.

156. L'infermiera responsabile abbia le attitudini umane e spirituali e, se possibile, un'adeguata preparazione professionale. Le sia dato, se necessario, un aiuto sufficiente.

157. Se le condizioni dell'inferma si aggravano la Comunità intensifichi la preghiera per lei.

Ospitalità

158. L'ospitalità è una caratteristica eminentemente agostiniana. Sia praticata con vero spirito di accoglienza fraterna.

A tale scopo ogni Monastero procuri di avere un ambiente accogliente, fuori della clausura, dove si possano ospitare parenti e altre persone.

Precedenza

159. Se per qualche motivo si dovesse osservare l'ordine di precedenza, le Sorelle, salvo il posto speciale per le Superiori, seguano l'ordine della professione temporanea, e tra coloro che hanno professato lo stesso giorno seguano l'ordine di età. Dopo di loro si disporranno le Novizie e le Postulanti.

Note al Capitolo IX

(1) 83 Quaestiones diversae, 71.1.; cf. Serm. 350,3.

(2) cf. can. 666.

(3) S. TOMMASO da Villanova, In Assumptione B.M.V., 8,4.

(4) Gaudium et spes, 34.

(5) ibid. 67.

(6) ibid. 34.

PARTE III. LA FORMAZIONE

CAPITOLO I VOCAZIONE E SELEZIONE DELLE ASPIRANTI

160. La chiamata è dono della misericordia di Dio, ed è responsabilità di ogni cristiano essere attento a verificare i segni del progetto divino a suo riguardo.

161. Un primo elemento della vocazione religiosa è dato dall'invito che Dio rivolge a taluni dei suoi figli; un secondo elemento è costituito dall'insieme di doti e qualità fisiche, psichiche e morali per cui sia possibile alla persona chiamata attendere ai compiti che questo particolare stato di vita impone.

162. La vocazione religiosa non è un fatto soltanto personale, ma coinvolge l'intera comunità ecclesiale.

Coloro che mostrassero segni positivi di vocazione alla vita contemplativa possono compiere un periodo di esperienza, non superiore a tre mesi, per una prima verifica della loro idoneità.

163. La Comunità orienti le aspiranti alla vita contemplativa, con mezzi adeguati. La Superiora, insieme a Sorelle preparate, con rispetto della libertà di scelta e dell'intimità della coscienza, accompagni le aspiranti con opportuni incontri nel cammino di discernimento vocazionale.

164. E' conveniente che le aspiranti abbiano una adeguata istruzione e terminato almeno la scuola d'obbligo.

165. La Superiora, prima di ammettere al Postulato, chieda le informazioni prescritte dal Diritto comune e si accerti dell'idoneità intellettuale, morale e spirituale e delle attitudini fisiche e psichiche dell'aspirante.

166. Le religiose di voti perpetui o solenni, che provengono da altri istituti religiosi, sono ammesse al Monastero a norma del Diritto comune, dopo aver ottenuto licenza della loro Superiora Generale o della Superiora del loro Monastero, previo il consenso del suo Consiglio, e l'accettazione della Superiora del Monastero, previo il consenso del suo Consiglio (1).

Nel periodo della prova alla religiosa si dia una specifica formazione agostiniana, quale normalmente viene impartita nel periodo della formazione iniziale.

Terminata la prova di almeno tre anni, la religiosa può essere ammessa alla Professione solenne, altrimenti deve tornare al suo istituto, a meno che abbia ottenuto l'indulto di secolarizzazione (2).

Appena ottenuta la licenza richiesta per il passaggio, la religiosa indosserà l'abito agostiniano.

Per passare da un Istituto secolare o da una Società di Vita Apostolica al Monastero, è necessaria la licenza della Sede Apostolica, alle cui disposizioni ci si deve attenere (3).

167. Perché una Monaca dell'Ordine possa passare da un Monastero a un altro si richiede il consenso della Superiora di ambedue i Monasteri e del Capitolo del Monastero ricevente; non si richiede né un nuovo noviziato, né una nuova Professione (4).

Note al Capitolo I.

(1) cf. can. 684, § 1.

(2) *ibid.*, § 2.

(3) *ibid.*, § 3.

(4) *ibid.*, § 5.

CAPITOLO II LINEE GENERALI DI FORMAZIONE

168. La vitalità del nostro Ordine molto dipende dalla formazione dei suoi membri (1): una vocazione sia curata e aiutata nel suo sviluppo con un'opera vigile, paziente, psicologicamente equilibrata, di preparazione umana, intellettuale, spirituale e agostiniana.

169. La formazione, che mira a rendere conformi a Cristo, è innanzitutto opera dello Spirito, che apre le menti e rende i cuori docili all'ascolto del Maestro interiore (2).

Essa tende a stimolare e aiutare, con rispetto, le persone a scoprire dentro di sé il progetto di Dio, proprio e singolare; a discernere nelle molteplici e varie situazioni dell'esistenza i sentieri misteriosi del cammino personale di santificazione, e a restarvi fedeli con amore filiale.

170. Una vera e completa formazione non è opera delle sole persone direttamente incaricate, ma si realizza in un clima comunitario di vita interiore, di carità e di serena convivenza.

171. Inoltre i diversi aspetti di una formazione integrale, soprattutto l'approfondimento della spiritualità agostiniana, rendono indispensabile la fraterna collaborazione di tutto l'Ordine.

Note al Capitolo II.

(1) cf. *Perfectae caritatis*, 18.

(2) cf. Ep. 266, 4.

CAPITOLO III POSTULATO

172. Il Postulato ha lo scopo di consentire alla Comunità e alle candidate il giudizio sulla vocazione e sulle attitudini; di favorire la maturazione umana, affettiva e spirituale; di conoscere la tendenza alla vita interiore, la sociabilità, la sincerità e il senso di responsabilità.

173. La durata del Postulato - da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni - e la sua organizzazione siano determinate negli Statuti particolari.

174. Benché non vi sia età canonica determinata per il Postulato, è consigliabile che non si inizi prima dei diciassette anni.

175. Spetta alla Superiora, con il consenso del suo Consiglio, ammettere un'aspirante al Postulato.

176. Le Postulanti siano affidate a una Sorella idonea per preparazione umana e formazione spirituale.

177. Le Postulanti avranno un rapporto familiare con l'intera Comunità in un'atmosfera di spontaneità semplice e serena.

178. L'incaricata delle Postulanti le illumini sull'importanza della convivenza fraterna, elemento che caratterizza la spiritualità agostiniana; sulla necessità della comprensione vicendevole, della forza e dell'equilibrio occorrenti per accettare le esigenze della vita comunitaria.

179. L'incaricata delle Postulanti coltivi in esse il desiderio del contatto personale con Dio e il gusto dell'interiorità e dell'orazione che può essere espresso all'inizio nei modi più vari, secondo le esigenze di ciascuna.

Durante il Postulato l'osservanza monastica venga prescritta gradualmente. Col procedere della formazione si procuri che cresca nelle Postulanti l'esigenza sempre più viva della vita contemplativa.

180. Le Postulanti alternino lo studio, la preghiera e il lavoro, impegni nei quali si sviluppino le attitudini e le capacità particolari di ciascuna.

Orientino il loro studio principalmente sui fondamenti della fede cristiana, e vengano introdotte gradatamente alla lettura della Sacra Scrittura e alla conoscenza della spiritualità dell'Ordine.

181. L'incaricata delle Postulanti dia molta importanza alla ricreazione, mezzo che facilita la conoscenza dei temperamenti e quindi la possibilità di stabilire rapporti di cordiale confidenza.

CAPITOLO IV NOVIZIATO

182. Il Noviziato segna l'ingresso nella Famiglia agostiniana, nella quale tutti i membri sono chiamati a vivere unanimemente, protesi verso Dio.

Deve tendere quindi a formare persone di orazione e di comunità.

183. Spetta alla Superiora, con il consenso del Capitolo conventuale, ammettere una Postulante al Noviziato.

184. Per essere valido il Noviziato deve durare dodici mesi (1). Inizia il giorno determinato dalla Superiora. In tal giorno le Novizie riceveranno l'abito loro proprio.

Gli Statuti particolari possono determinare un secondo anno di Noviziato.

185. Le assenze dalla Comunità durante l'anno canonico, che superino i tre mesi, continui o no, rendono il Noviziato invalido. Le assenze che superino i quindici giorni devono essere recuperate (2).

186. Il tempo del Noviziato ha lo scopo di formare anime di fede, gradualmente proiettate, attraverso la speranza, verso un amore totale.

Questo si realizza poco a poco nel distacco da tutto ciò che non ha rapporto con Dio, mediante un personale lavoro di purificazione, in vista di una interiorità profondamente vissuta, ma progressivamente realizzata nell'umiltà.

187. Nel Noviziato non si trascuri di equilibrare una solida formazione spirituale con la necessaria maturità umana, particolarmente comprovata in una certa fermezza d'animo, nel saper prendere decisioni ponderate e nel retto modo di giudicare uomini ed eventi.

Le Novizie si abituino a perfezionare il proprio temperamento; siano formate alla forza d'animo, e in generale imparino a stimare le virtù più propriamente umane: sincerità d'animo, il rispetto costante della giustizia, la fedeltà alla parola data, la gentilezza del tratto, la discrezione e la carità nel conversare (3).

188. Le Novizie siano orientate a vivere i consigli evangelici della castità, povertà e obbedienza, in ordine alla piena donazione di sé a Dio.

La sapiente formazione spirituale e umana, educando il cuore alla libertà interiore, rende le Novizie disponibili alla collaborazione comunitaria e matura in esse il desiderio di partecipare all'intera vita ecclesiale e all'annuncio del Regno.

189. Le Novizie coltivino lo studio e la meditazione della Sacra Scrittura, della Liturgia, della Teologia e della spiritualità agostiniana contemplativa, approfondendo la Regola e le Costituzioni.

L'orazione sia tuttavia la loro prima occupazione.

Si applichino inoltre alla musica e al canto liturgico perché la Liturgia delle ore sia celebrata con la massima solennità.

190. Componente importante della formazione della Novizia è il lavoro. Ogni lavoro e attività sia orientato esclusivamente alla formazione, nel quotidiano alternarsi di tempi dedicati all'orazione o allo studio, nella solitudine e nel servizio comunitario.

191. La direzione e la responsabilità delle Novizie competono direttamente alla Maestra delle Novizie, sotto l'autorità della Superiora (4).

La Maestra viene nominata dalla Superiora, tra le Sorelle di voti solenni, con il consenso del Consiglio.

192. La Maestra sia dotata di notevoli qualità umane e spirituali e abbia un'appropriata preparazione pedagogica e psicologica. Soprattutto sia di profonda vita interiore, piena di amore per l'Ordine e di spirito agostiniano, di modo che, legata alle giovani col vincolo della carità, dia gioiosa testimonianza all'unico Maestro Cristo con tutta la sua vita.

193. Se la Maestra delle Novizie lo richiede o è conveniente, la Superiora, con il consenso del suo Consiglio, le dia una collaboratrice.

194. Sia la Maestra delle Novizie che la sua collaboratrice saranno libere da quegli uffici che potrebbero impedire la cura delle Novizie.

195. Alla Maestra delle Novizie sia lasciata sufficiente libertà di azione e di iniziativa in ciò che si riferisce alla formazione. Nel regime però della Comunità tanto la Maestra che le Novizie sono soggette alla Superiora.

196. Le Novizie godono dei privilegi e delle grazie spirituali dell'Ordine nonché dei suffragi prescritti per le Professe.

197. Come la Novizia può lasciare il Monastero, così la Superiora, per giusti motivi e con il consenso del Consiglio, può rimandarla in famiglia.

198. Qualche tempo prima di concludere il Noviziato la Novizia chieda in iscritto di essere ammessa alla Professione.

Se c'è qualche dubbio sull'idoneità della Novizia, o se la Novizia stessa lo chiede, la Superiora, udito il parere della Maestra e del Consiglio, potrà prorogare il tempo del Noviziato, ma non più di sei mesi, anche quando il periodo del noviziato è di due anni.

199. Si riunisca il Capitolo conventuale e la Maestra delle Novizie presenti, secondo coscienza, una relazione scritta sul carattere, l'indole, spirito e qualità che dimostrino l'idoneità della candidata.

200. La Superiora può permettere, per giusti motivi, che la Professione temporanea venga anticipata, ma non più di quindici giorni (5).

201. La Novizia prima di emettere la Professione farà otto giorni completi di Esercizi Spirituali.

202. Prima di emettere la Professione temporanea la Novizia, per tutto il tempo che sarà legata da questi voti, deve cedere l'amministrazione dei propri beni a una persona di fiducia; deve liberamente disporre del loro uso e usufrutto come le sembrerà più opportuno o conveniente.

203. Per un cambiamento di cessione, di amministrazione o dell'uso o usufrutto, occorre la licenza della Superiora (6). In caso di uscita definitiva dal Monastero la cessione e la disposizione non avranno più valore.

204. La cessione di amministrazione e la disposizione relativa all'uso e usufrutto dei beni, omesse per mancanza degli stessi beni, dovrà essere fatta dalla Sorella che ne venisse in possesso, dopo la sua Professione; o verrà rinnovata, se altri beni si aggiungessero a quelli precedentemente posseduti.

Note al Capitolo IV.

(1) cf. can. 648, § 1.

(2) ibid. 649, § 1.

(3) cf. *Optatam totius*, 11.

(4) cf. can. 650, § 2.

(5) ibid. 649, § 2.

(6) ibid. 668, § 2.

CAPITOLO V PROFESSIONE TEMPORANEA

205. Con la Professione temporanea, attraverso i tre voti di castità, povertà e obbedienza, la Professa si dona a Cristo e alla Chiesa in una più forte volontà di oblazione per la salvezza del mondo, e viene incorporata al Monastero diventando membro dell'Ordine.

206. Il diritto di ammettere una Novizia alla Professione temporanea appartiene alla Superiora, con il consenso del Capitolo conventuale.

207. Per la validità della Professione ci si attenga a quanto prescrive il Diritto comune (1).

208. Il periodo della Professione dei voti temporanei è di tre anni, da rinnovare ogni anno nelle mani della Superiora.

209. La Superiora con il consenso del Consiglio potrà prorogare la durata dei voti temporanei per un triennio (2). In casi particolari il periodo dei voti temporanei potrà essere prorogato ancora per altri tre anni (3).

210. La Superiora con il consenso del Consiglio potrà non ammettere alla rinnovazione dei voti o alla Professione solenne o perpetua la Professa di voti temporanei la quale, a giudizio degli esperti, per infermità fisica o psichica, anche se contratta dopo la Professione, non sia ritenuta idonea alla vita religiosa, salvo il caso che l'infermità sia dovuta a negligenza da parte del Monastero, oppure a lavori sostenuti nel Monastero stesso.

Se però la Sorella, durante i voti temporanei, diventasse demente, anche se non è in grado di emettere la nuova Professione, non può tuttavia essere dimessa dal Monastero (4).

211. La formula della Professione è quella contenuta dal Rituale dell'Ordine.

Per la rinnovazione della Professione temporanea si userà la stessa formula con i necessari adattamenti.

212. L'atto della Professione sarà firmato dalla Professa e dalla propria Superiora, o dalla sua delegata, che riceve la Professione.

213. L'opera di formazione iniziata nel Noviziato si continui per tutta la durata dei voti temporanei.

214. Le Professe possono essere affidate a una Sorella scelta dalla Superiora, con il consenso del Consiglio, e che abbia le doti richieste per la Maestra delle Novizie.

215. La Sorella incaricata renda le Professe sempre più consapevoli della loro responsabilità di consacrate nella vita contemplativa agostiniana.

Faciliti la loro progressiva maturazione umana e spirituale, protesa a quella sapienza del cuore che le dispone all'unione con Dio e le abilita al servizio generoso della Comunità, dell'Ordine e della Chiesa.

A questo stesso fine sia convenientemente organizzata la formazione dottrinale.

216. Trascorso il periodo dei voti temporanei, la Sorella deve emettere immediatamente la Professione solenne, se sarà giudicata idonea; in caso contrario dovrà lasciare il Monastero. La Sorella può liberamente lasciare il Monastero allo scadere dei voti temporanei.

217. La Professione solenne può essere anticipata, per giusta causa, ma non oltre un trimestre (5).

218. Qualche tempo prima della Professione solenne, la Professa dichiara che vuole coscientemente e irrevocabilmente consacrarsi a Dio per tutta la vita.

219. Prima della Professione solenne le Sorelle rinuncino a tutti i loro beni in favore di chi vogliono. Tale rinuncia sia fatta possibilmente in forma valida anche secondo il diritto civile, con valore decorrente dal giorno della Professione medesima (6).

220. Per l'ammissione alla Professione solenne si richiede quanto prescritto nei nn. 199 e 206.

221. La Professa, prima di emettere la Professione solenne, farà otto giorni completi di Esercizi Spirituali.

Note del Capitolo V

(1) cf. can. 656.

(2) ibid. 655.

(3) ibid. 657, § 2.

(4) ibid. 689, §§ 2 e 3.

(5) ibid. 657, § 3.

(6) ibid. 668, § 4.

CAPITOLO VI PROFESSIONE SOLENNE

222. Con la Professione solenne la Sorella si vincola irrevocabilmente a Cristo e alla sua Chiesa, e viene incorporata definitivamente al proprio Monastero, diventando per sempre membro dell'Ordine.

223. Per le prescrizioni che riguardano la validità della Professione solenne si osservino le norme del diritto comune (1).

224. La Professione solenne si farà secondo il Rituale dell'Ordine.

Dal giorno stesso della Professione solenne i genitori della Professa, in segno di riconoscenza per il dono della propria figlia, sono affiliati all'Ordine (2). E' opportuno che la consegna del diploma di affiliazione, rilasciato dal Priore Generale dell'Ordine, venga consegnato durante il rito (3).

225. L'atto della Professione solenne sarà firmato dalla Professa e dalla propria Superiora, o dalla sua delegata, che riceve la Professione.

226. La Superiora dovrà darne l'avviso alla Parrocchia di Battesimo della Professa.

227. La Professione solenne rende nulli gli atti contrari al voto (4).

228. I beni che le Sorelle acquistano dopo la Professione solenne appartengono al Monastero; nell'ipotesi che uscissero non hanno diritto di esigerne la restituzione.

229. Per tutta la vita le Sorelle proseguano assiduamente la propria formazione spirituale, dottrinale, agostiniana e pratica; la Superiora ne procuri loro i mezzi e il tempo (5).

Note al Capitolo VI.

(1) cf. can. 658.

(2) cf. Costituzioni OSA n. 50.

(3) cf. Rituale Agostiniano, ed. italiana, n. *408.

(4) cf. can. 668, § 5 e can. 1088.

(5) cf. can. 661.

PARTE IV LE SUORE ADDETTE AL SERVIZIO ESTERNO DEL MONASTERO

230. I Monasteri possono avere Sorelle che prestano servizio fuori del Monastero ovvero Sorelle esterne di voti semplici.

231. Le Sorelle esterne professano la medesima Regola e le Costituzioni delle Monache; ma in considerazione del loro ufficio non sono tenute alla legge della clausura e possono uscire dal Monastero per giusti motivi riconosciuti dalla Superiora.

232. Esse partecipano nei limiti del possibile a tutti gli atti della Comunità.

233. Le Sorelle esterne godono di voce attiva; godono di voce passiva per tutti gli uffici, ad eccezione di quelli di Superiora, Vicaria e Maestra delle Novizie.

234. La loro ammissione al Postulato, al Noviziato e alla Professione, come pure la loro formazione, sono regolate dalle stesse norme che le presenti Costituzioni prescrivono per le Monache.

235. Il Noviziato dura due anni di cui il primo è quello canonico.

236. La Professione dei voti temporanei dura sei anni, da rinnovarsi ogni anno.

237. Trascorso il periodo dei voti temporanei, la Sorella, se giudicata idonea, sarà ammessa alla Professione perpetua; in caso contrario dovrà ritornare in famiglia.

Per i requisiti che riguardano la validità della professione perpetua si seguano le norme del diritto comune.

238. Qualche tempo prima della Professione perpetua la Professa dichiara che vuole coscientemente e irrevocabilmente consacrarsi a Dio per tutta la vita.

239. La Professione temporanea e perpetua si faranno secondo il Rituale dell'Ordine, con la stessa formula delle Monache, aggiungendo di far la Professione come Sorella esterna.

I genitori della Professa dal giorno della Professione perpetua della figlia sono affiliati all'Ordine come al n. 224.

240. Le Sorelle esterne conservano anche dopo la Professione perpetua la proprietà dei loro beni e la capacità di acquistarne altri; tuttavia prima della Professione dei voti temporanei cedano liberamente a chi vorranno l'amministrazione, l'uso e l'usufrutto di tali beni (1).

Prima della Professione dei voti perpetui, stendano un testamento, valido anche civilmente, dei loro beni (2).

241. Per modificare queste disposizioni per giusta causa, come anche per porre qualunque atto relativo ai beni temporali, le Sorelle esterne devono avere la licenza della Superiora (3).

Nel caso che la Professa lasci il Monastero la cessione non ha più valore.

242. I beni che le Sorelle esterne acquistano dopo la Professione perpetua appartengono al Monastero; nell'ipotesi che uscissero non hanno diritto di esigerne la restituzione.

243. La Superiora, per giusti motivi e per un breve periodo di tempo, può permettere che le Sorelle esterne vivano fuori dal Monastero.

244. Se una Sorella esterna chiedesse di passare tra le Monache, oltre il consenso del Capitolo conventuale, occorre anche l'autorizzazione della Sede Apostolica.

Note alla Parte IV.

(1) cf. can. 668, § 1.

(2) cf. can. 668, § 1.

(3) cf. can. 668, § 2.

PARTE V GOVERNO DELLA COMUNITA'

CAPITOLO I EREZIONE E SOPPRESSIONE DEI MONASTERI

245. Per l'erezione canonica di un Monastero È necessario:

1. il voto deliberativo del Capitolo del Monastero fondatore;
2. il consenso scritto del Vescovo della diocesi ove si erige il Monastero;
3. il consenso scritto del Priore Generale;
4. il beneplacito della Sede Apostolica.

Inoltre si richiedono non meno di otto Monache delle quali almeno cinque di voti solenni.

246. Per la soppressione canonica di un Monastero È necessario:

1. il voto deliberativo del Capitolo del Monastero;
2. la dichiarazione del Monastero o dei Monasteri che accettano le Sorelle del Monastero da sopprimere;
3. il consenso scritto del Priore Generale;
4. il parere del Vescovo diocesano;
5. il decreto della Sede Apostolica.

247. I beni mobili e immobili di un Monastero soppresso saranno distribuiti equamente ai Monasteri che accolgono le Sorelle del Monastero soppresso, a norma del diritto comune, salvo disposizioni particolari della Santa Sede.

CAPITOLO II SITUAZIONE GIURIDICA DEI MONASTERI

248. Tutti i Monasteri fanno parte integrante dell'Ordine, a norma del diritto comune e delle Costituzioni (1).

Nei loro riguardi il Priore Generale ha le facoltà seguenti:

1. dare esortazioni e istruzioni per promuovere l'unità dell'Ordine e la fedeltà al carisma agostiniano (2);
2. rilasciare il diploma di affiliazione all'Ordine dei genitori delle Professe di voti solenni e perpetui (3);
3. affiliare all'Ordine fedeli che si siano resi particolarmente benemeriti del Monastero, su richiesta del capitolo conventuale (4);
4. visitare i Monasteri, salvi i diritti dei Vescovi diocesani per i Monasteri di cui al n. 250 (5);
5. dare un'interpretazione pratica alle Costituzioni (6);
6. entrare in clausura (7);
7. dare il suo consenso scritto per l'erezione e la soppressione dei Monasteri (8).

249. In alcuni Monasteri il Priore Generale, come loro Superiore Regolare, ha la potestà determinata nelle presenti Costituzioni (9).

In particolare:

1. accettare la Professione dei voti religiosi (10);
2. presiedere l'elezione della Superiora (11);
3. visitare canonicamente il Monastero, almeno una volta durante il suo mandato;
4. vigilare sull'osservanza della clausura (12);
5. esaminare ogni anno l'amministrazione dei beni temporali del Monastero (13);
6. dare il suo consenso scritto per la validità di alienazione e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale del Monastero potrebbe subire detrimento, e quando la somma superi quella stabilita dalla Sede Apostolica; e per l'alienazione di oggetti preziosi (14);
7. dare licenza scritta per la valida accettazione di una fondazione pia (15);
8. dare il suo beneplacito per la nomina di un amministratore dei beni del Monastero (16);
9. confermare l'indulto dato dalla Superiora alla Sorella di voti temporanei che vuole lasciare definitivamente il Monastero;
10. decidere circa la dimissione delle Sorelle dal Monastero, tenendo conto del diritto comune.

Il Priore Generale può delegare alcune delle suddette facoltà nell'atto della nomina di un suo eventuale delegato, fatta con decreto scritto.

250. Gli altri Monasteri sono affidati alla peculiare vigilanza del Vescovo diocesano, a norma del diritto comune (17).

Nonostante che il Vescovo diocesano non sia il Superiore Regolare, egli ha le facoltà seguenti:

1. presiedere l'elezione della Superiora (18);
2. visitare canonicamente i Monasteri (19);
3. vigilare sull'osservanza della clausura (20);
4. entrare in clausura (21);
5. esaminare ogni anno l'amministrazione dei beni temporali del Monastero (22);
6. dare il suo consenso scritto per la validità di alienazione e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale del Monastero potrebbe subire detrimento, e quando la somma superi quella stabilita dalla Sede Apostolica; e per l'alienazione di oggetti preziosi (23);
7. dare licenza scritta per la valida accettazione di una fondazione pia (24);
8. confermare l'indulto dato dalla Superiora alla Sorella di voti temporanei che vuole lasciare definitivamente il Monastero (25);
9. decidere circa la dimissione delle Sorelle dal Monastero, tenendo conto del diritto comune (26);
10. dare il suo parere nella soppressione di un Monastero (27).

251. Affinché un Monastero possa passare sotto la giurisdizione del Priore Generale, a norma dell'art. 249, è necessario:

- 1) il voto deliberativo del Capitolo del Monastero;
- 2) l'accettazione del Priore Generale, con il consenso del suo Consiglio;
- 3) il beneplacito del Vescovo diocesano interessato;
- 4) l'autorizzazione della Sede Apostolica.

252. Le pratiche di tutti i Monasteri, di cui al n. 248, indirizzate alla Sede Apostolica, siano inoltrate tramite il Procuratore Generale dell'Ordine.

- (1) cf. Capitolo della Prov. di Germania, lett. Cum nobis (27 maggio 1264), in AA, 23 (1953s.), p. 136; Lett. Paci et saluti (9 aprile 1266) del Card. R. Annibaldi, Protettore dell'Ordine, *ivi*, p. 136s; Constitutiones O.S.A., parte IV, De cura ac regimine Monialium, Roma 1581, cap. I-V, pp. 162-169.
- (2) cf. Costituzioni, n. 11.
- (3) cf. Costituzioni, nn. 224 e 239.
- (4) cf. Costituzioni OSA, n. 50.
- (5) cf. nota 1.
- (6) cf. Costituzioni, n. 254.
- (7) *ibid.* n. 92, a).
- (8) *ibid.* nn. 245 e 246.
- (9) cf. can. 614.
- (10) cf. nota 1.
- (11) cf. Costituzioni, n. 267.
- (12) *ibid.* n. 91.
- (13) *ibid.* n. 303.
- (14) *ibid.* n. 302.
- (15) cf. can. 1304, 1.
- (16) cf. Costituzioni, n. 299.
- (17) cf. can. 615.
- (18) *ibid.* 625, 2; Costituzioni, n. 267.
- (19) cf. can. 628.
- (20) cf. Costituzioni, n. 91.
- (21) cf. can. 667, 4.
- (22) *ibid.* 637; Costituzioni, n. 303.
- (23) cf. can. 638, 4; Costituzioni, n. 302.
- (24) cf. can. 1304, 1.
- (25) *ibid.* 688, 2.
- (26) *ibid.* 699, 2.
- (27) *ibid.* 616, 1; Costituzioni, n. 245.

253. I Monasteri sono retti dalle leggi ecclesiastiche per le Monache, dalla Regola del S. P. Agostino, dalle Costituzioni e dagli Statuti particolari.

254. Le modifiche e l'interpretazione autentica delle Costituzioni competono alla Sede Apostolica.

Nei casi di urgenza se ne può chiedere l'interpretazione pratica al Priore Generale.

255. Ogni Monastero può avere Statuti particolari, purché non contrari al diritto comune e alle presenti Costituzioni. Essi devono essere approvati dal Capitolo conventuale.

Statuti particolari riguardanti questioni comuni a vari Monasteri possono essere redatti anche a livello di Federazione, con l'approvazione dei singoli Monasteri.

CAPITOLO IV CAPITOLI ED ELEZIONI

256. Nel Capitolo si ricerca il bene comune e la vitalità spirituale del Monastero con deliberazioni che ne favoriscono il conseguimento, in un clima di rispettoso e sincero dialogo tra le Sorelle e di interiore attenzione all'illuminazione dello Spirito.

257. Nelle elezioni si osservino le prescrizioni del Diritto comune e delle Costituzioni.

258. Il Capitolo è composto dalle Sorelle di voti solenni, che godono di voce attiva e passiva, e dalle Sorelle di voti perpetui, a norma del n. 233 delle presenti Costituzioni.

Sono da considerarsi inabili a dare il voto le Sorelle che, a giudizio medico, fossero incapaci di atto umano (1).

259. Le Sorelle capitolari che per qualsiasi motivo non partecipano al Capitolo e le Sorelle di voti temporanei possono presentare, a voce o in iscritto, richieste o suggerimenti che il Capitolo considererà attentamente.

Capitolo conventuale

260. La Superiora, cui compete il diritto di convocare e di presiedere il Capitolo, lo adunerà almeno una volta al mese o anche più spesso, a richiesta della maggioranza.

Tutte le Sorelle debbono essere informate, almeno un giorno prima, se non c'è un'urgente necessità, del tempo in cui si celebrerà e degli argomenti che vi saranno trattati. Se non legittimamente impedito, tutte le Sorelle aventi diritto debbono prendere parte alle adunanze e alle deliberazioni del Capitolo.

261. Oltre ad altri casi previsti dal Diritto comune e particolare, per agire validamente la Superiora ha bisogno del voto deliberativo del Capitolo conventuale, espresso a maggioranza assoluta, nei casi seguenti:

- a. ammissione delle candidate al Noviziato e alla Professione;
- b. approvazione dei conti mensili del Monastero;

- c. approvazione dei conti da presentare ogni anno all'Ordinario del luogo o al Superiore regolare, per i monasteri di cui al n. 249;
- d. accettazione di persone che serviranno in modo stabile il Monastero, presentate dal Consiglio;
- e. approvazione degli orari della Comunità;
- f. approvazione degli Statuti particolari;
- g. scelta o conferma, a norma del Diritto comune, del confessore; in questo caso parteciperanno al voto anche le Professe di voti temporanei e le Novizie;
- h. determinazione della somma di denaro che la Superiore può erogare liberamente ogni anno;
- i. approvazione per alienare beni mobili e immobili, per contrarre debiti per un valore che non superi la somma stabilita dalla Sede Apostolica; per alienare oggetti preziosi per valore artistico o storico e per fare spese straordinarie (2).

262. Tutte le capitolari potranno esporre la propria opinione. Dopo la discussione si deliberi con votazione segreta.

Una proposta respinta potrà essere ripresentata solo dopo qualche periodo di tempo.

A parità di voti può decidere la Superiore stessa o rimandare la votazione ad altro giorno.

La segretaria, nominata dalla Superiore, registri in un libro apposito il verbale dell'adunanza. L'atto verrà sottoscritto da tutte le presenti.

263. Sugli argomenti trattati nel Capitolo si conservi il segreto.

Elezione della Superiore

264. Un mese prima del termine del suo mandato la Superiore avvisi il Vescovo diocesano o il Superiore regolare, per i Monasteri di cui al n. 249, della prossima indizione del Capitolo elettivo.

Raccomandi inoltre alla Comunità di pregare per il buon esito della prossima elezione; e faccia recitare in comune le orazioni contenute nel Rituale.

265. Le Sorelle esercitano il loro voto in piena libertà di coscienza. Si scambino opinioni ed idee in spirito di carità e di distacco, in modo che la Superiore eletta abbia quelle doti che l'orientano a promuovere il progresso spirituale e materiale della Comunità, l'unità delle Sorelle tra loro e con gli altri Monasteri.

266. La Superiore eletta abbia almeno cinque anni di Professione solenne.

267. Il vescovo diocesano ovvero il Superiore regolare, per i Monasteri di cui al n. 249, presiede l'elezione della Superiore (3).

Due Monache, elette dal Capitolo a maggioranza relativa, fungeranno da scrutatrici (4).

268. L'elezione si svolgerà secondo la procedura stabilita dal Rituale dell'Ordine.

Le inferme che non potessero assistere all'elezione deporranno il loro voto nella stessa urna portata dalle due scrutatrici (5).

269. Verrà eletta chi avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti delle presenti (6).

270. Se nessuna Sorella avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti nel primo, secondo o terzo scrutinio, si procede al quarto, nel quale però avranno voce passiva, ma non attiva, soltanto le due Sorelle che nel terzo scrutinio avranno riportato maggior numero di voti.

Se più di due avranno lo stesso numero di voti, saranno eleggibili le due più anziane per Professione o, se avranno fatto la Professione temporanea lo stesso giorno, le due più anziane per età.

Nel quarto scrutinio risulterà eletta la Sorella che avrà ottenuto maggior numero di voti.

Se in questo scrutinio le due candidate avranno riportato parità di voti, sarà ritenuta eletta la più anziana per Professione o, se avranno professato lo stesso giorno, la più anziana per età.

271. Il Presidente del Capitolo, bruciate le schede, proclama il nome dell'eletta con la formula prescritta dal Rituale.

272. Terminata l'elezione, la Comunità si recherà in Coro a rendere grazie a Dio.

Si abbia cura di comunicare al Priore Generale il nome dell'eletta, a meno che non abbia presieduto egli stesso l'elezione.

273. La Superiora dura in carica quattro anni; potrà essere rieletta per un secondo, ma non per un immediato terzo quadriennio.

Vacante l'ufficio della Superiora, si procederà all'elezione della nuova Superiora entro un mese.

Note al Capitolo IV.

(1) cf. can. 171, § 1, n. 1.

(2) ibid. 638, § 3.

(3) ibid. 625, § 2.

(4) ibid. 173, § 1.

(5) ibid. 167, § 2.

(6) ibid. 119, n. 1.

CAPITOLO V AUTORITA' E UFFICIO DELLA SUPERIORA

274. La Superiora è nella Comunità segno e centro di unità. Testimonia lo spirito agostiniano guidando e orientando la Comunità a scoprire e realizzare, in collaborazione con le Sorelle, il progetto di Dio.

275. La Superiora eserciti l'autorità che ha ricevuto da Dio a vantaggio delle Sorelle; le ascolti di buon grado con la volontà sincera di aiutarle; apprezzi, come meritano, senza preferenze, i doni di natura e di grazia, le iniziative e la capacità nel compiere uffici loro affidati; stimoli e promuova la loro collaborazione al bene del Monastero e dell'Ordine e susciti in esse vivo interesse ai progetti della Comunità; dia ordini giusti e ragionevoli così che l'obbedienza sia attiva e responsabile, pur rimanendo ferma la sua autorità di decidere e di comandare ciò che si deve fare.

276. La Superiora procuri che le Sorelle abbiano una formazione spirituale, dottrinale e umana.

277. In nessun modo la Superiora induca le Sorelle a manifestare lo stato della propria coscienza.

278. Curi che i beni del Monastero vengano amministrati con discrezione e lungimiranza.

279. Si preoccupi che le persone che abitualmente prestano servizio alla Comunità siano degne di fiducia.

280. In casi particolari e per giusti motivi la Superiora può dispensare le Sorelle da alcune osservanze disciplinari.

281. La Superiora può essere deposta dal suo ufficio per motivi riconosciuti gravi dalla Sede Apostolica, alla quale spetta anche accogliere la libera rinuncia della Superiora.

CAPITOLO VI AUTORITA' E UFFICIO DELLA VICARIA

282. La Vicaria collabora, in spirito di unità, con la Superiora al governo della Comunità.

Si adoperi con premura a favorire l'armonia tra le Sorelle e tra queste e la Superiora.

Abbia quindi le qualità necessarie per saper compiere questo servizio con mente aperta e animo costruttivo.

Sostituisca la Superiora nell'esercizio del suo ufficio in caso di assenza o di impedimento.

283. La Vicaria viene eletta dal Capitolo nel giorno determinato dagli Statuti particolari.

Perché una Sorella sia eletta Vicaria si richiede la maggioranza assoluta dei voti nei primi due scrutini; la relativa nel terzo.

284. Vacante l'ufficio della Superiora, la Vicaria governerà il Monastero fino alla nuova elezione.

285. La Vicaria dura in carica un quadriennio. Potrà essere rieletta.

286. Con il voto deliberativo del Capitolo e per causa grave potrà essere rimossa dalla carica.

Resosi vacante il suo ufficio, per qualunque motivo, nel termine di un mese ne verrà eletta un'altra.

CAPITOLO VII IL CONSIGLIO

287. Dopo l'elezione della Vicaria si eleggeranno immediatamente tre Consiglieri, con votazioni segrete e distinte. Verrà eletta quella che avrà ottenuto la maggioranza dei voti, a norma del n. 283.

Nelle Comunità con più di trenta Religiose professe le Consiglieri saranno cinque.

288. Le Consiglieri assistono la Superiora e la consigliano negli affari importanti della Comunità.

289. Durano in carica un quadriennio e possono essere rielette.

Soltanto per grave motivo, riconosciuto con voto deliberativo dal Capitolo, la Superiora può privarle dell'ufficio.

Se il posto di una si rendesse vacante, per qualsiasi motivo, se ne elegga un'altra nel termine di un mese.

290. Il Consiglio è costituito dalla Superiora, che lo presiede, dalla Vicaria e dalle Consiglieri.

291. Oltre ad altri casi previsti dal diritto comune e particolare, per agire validamente la Superiora ha bisogno del consenso del Consiglio, espresso a maggioranza assoluta, per:

- a. ammettere al Postulato;
- b. rimandare in famiglia le Postulanti e le Novizie;
- c. designare le persone che serviranno in modo stabile la Comunità per presentarle all'approvazione del Capitolo;
- d. autorizzare le spese e le elargizioni secondo una percentuale, da determinare negli Statuti particolari, della somma stabilita dalla Sede Apostolica (1);
- e. rivedere e approvare ogni mese i conti presentati dall'Economa e dalla Depositaria, ove esiste, prima di esibirli al Capitolo conventuale;
- f. trattare, prima di presentarli al Capitolo, gli affari più gravi, per i quali si deve ricorrere al Vescovo diocesano o al Superiore regolare, per i Monasteri di cui al n. 249, o alla Sede Apostolica, a norma del diritto comune e delle Costituzioni.

292. Il verbale del Consiglio verrà registrato in apposito libro, che sottoscriveranno tutte le presenti.

Sugli argomenti trattati nelle adunanze dovrà mantenersi il segreto.

Note al Capitolo VII.

(1) cf. can. 638, § 3.

CAPITOLO VIII ECONOMA E AMMINISTRAZIONE DEI BENI TEMPORALI

293. Ogni Monastero, in quanto persona giuridica per il diritto stesso, ha la capacità di acquistare, possedere, alienare e amministrare beni mobili e immobili, a norma del diritto comune e delle presenti Costituzioni, tenendo conto anche delle leggi civili (1).

294. Tutti i beni, mobili e immobili, sono amministrati dall'Economa, sotto la direzione della Superiora e la vigilanza del Consiglio (2).

295. L'Economa è eletta a maggioranza assoluta dal Capitolo o dal Consiglio, a norma degli Statuti particolari, i quali determinano anche la durata del suo mandato.

296. Nell'esercizio del suo ufficio l'Economa sia comprensiva e caritatevole nel somministrare quanto È necessario alle Sorelle; sia competente ed amministri saggiamente i beni del Monastero.

Alla fine di ogni mese renda conto al Consiglio e al Capitolo delle somme ricevute dalla Depositaria, ove esiste, e delle spese fatte, annotando tutto in apposito registro.

Altrettanto faccia alla fine del suo mandato.

297. Quando nel Consiglio si tratterà di amministrazione, intorno alla quale sia necessario sentire il parere e avere chiarimenti o documenti dall'Economa, questa può essere chiamata, senza diritto di voto.

298. A coadiuvare l'Economa nel disbrigo dell'ufficio il Consiglio può incaricare una o più Sorelle, se sarà necessario e conveniente.

299. L'Amministratore dei beni e degli affari del Monastero, quando ce ne fosse bisogno, viene nominato dal Capitolo, col beneplacito del Vescovo diocesano o del Superiore regolare, per i Monasteri di cui al n. 249. Si scelga una persona onesta e abile, e le si assegni dal Capitolo un'equa retribuzione annuale per l'opera prestata entro i limiti fissati.

300. La Superiora non dia all'Amministratore, in affari d'importanza, alcun ordine o permesso senza il consenso del Consiglio, e si attenga a quanto esige il diritto comune.

301. Non si affidino all'Amministratore né a qualunque altra persona danari in contanti, obbligazioni pecuniarie, scritture o documenti di qualsiasi genere, che abbiano qualche importanza, né oggetti preziosi del Monastero, senza il consenso del Consiglio e senza garanzia scritta, valida agli effetti civili, di intera, sicura e sollecita restituzione.

302. Per la validità dell'alienazione e dei debiti e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale del Monastero potrebbe subire detrimento, si richiede la licenza scritta rilasciata dalla Superiora, con il consenso del Capitolo conventuale.

Se però si tratta di negozio che supera la somma fissata dalla Sede Apostolica per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico, si richiede inoltre la licenza della Sede Apostolica stessa.

Per i Monasteri di cui al n. 249 è necessario anche il consenso del Superiore regolare; per i Monasteri di cui al n. 250 è necessario il consenso del Vescovo diocesano (3).

303. Ogni anno la Superiora, a norma delle Costituzioni, rende conto dell'amministrazione all'Ordinario del luogo o al Superiore regolare, per i Monasteri di cui al n. 249.

304. E' diritto dell'Ordinario del luogo o del Superiore regolare, per i Monasteri di cui al n. 249, rendersi conto dell'amministrazione dei legati e dei fondi affidati al Monastero per il culto e per la beneficenza (4).

Per l'amministrazione di questi beni, vi sia un libro particolare.

Note al Capitolo VIII.

(1) cf. can. 634, § 1.

(2) ibid. 636, § 1.

(3) ibid. 638, §§ 3-4.

(4) ibid. 1301.

CAPITOLO IX ALTRI UFFICI

305. La nomina della sacrestana, della delegata per la liturgia, dell'infermiera, della bibliotecaria, dell'archivista, della depositaria dove esiste a norma degli Statuti particolari, e delle altre ufficiali è demandata al Consiglio con maggioranza relativa.

La durata di questi uffici È determinata dagli Statuti particolari.

306. La delegata per la liturgia conosca, e procuri che si osservino con esattezza, le cerimonie nella recita e nel canto della Liturgia delle Ore e nella partecipazione alla S. Messa; ne spieghi il significato profondo, in modo che anche la mente e il cuore si nutrano dei sacri misteri, e si elevino all'intima unione con Dio, al quale aneliamo con tutte le nostre forze.

CAPITOLO X TUTELA DELLA VITA COMUNITARIA

307. La custodia del valore della vita comunitaria potrebbe richiedere che, in qualche caso, le Superiori si vedano costrette a prendere severi provvedimenti nei riguardi di una Sorella. Si tratta tuttavia di un rimedio estremo, preso con molta sofferenza, nello spirito di timore e tremore verso un membro della Famiglia, con il quale si desidererebbe sempre convivere nella lode del Signore.

Il carattere penale esterno non attenua perciò lo spirito di misericordia e di amore da cui sono mosse le Superiori per il bene della stessa Sorella e della Comunità.

308. Se sarà necessario dimettere una Sorella, prima le si dia la possibilità di lasciare spontaneamente il Monastero, a norma dei cann. 688 e 691.

Se ricuserà si proceda alla sua dimissione a norma dei cann. 694 - 704.

309. Coloro che legittimamente escono dal Monastero o ne sono legittimamente dimesse non possono esigere nulla dal Monastero stesso per qualunque attività in esso compiuta.

Il Monastero deve però osservare l'equità e la carità evangelica verso la Sorella che se ne separa (1).

Note al Capitolo X.

(1) cf. can. 702.

EPILOGO

310. La speranza di progresso e di rinnovamento dei Monasteri non è fondata sull'abbondanza delle leggi, ma piuttosto nella loro osservanza più diligente e nello spirito con cui le osserviamo, poiché siamo libere sotto la grazia (1).

Bisogna perciò che noi tutte meditiamo frequentemente e assimiliamo in noi stesse i principi, le esortazioni e le norme della Regola e delle Costituzioni.

Gli Statuti particolari provvedano che la Regola e le Costituzioni siano lette pubblicamente, durante la refezione comune, nel Capitolo di rinnovamento, negli Esercizi Spirituali o in altro tempo più opportuno. Così avverrà che, seguendo Dio con un'anima sola e un cuore solo, l'impulso dello spirito interiore raggiungerà in noi il suo effetto.

Il Signore conceda che, per la comune aspirazione di tutte, ci congiungiamo a Cristo con maggior fervore; la vita dell'Ordine si faccia più fiorente e vigorosa, e più feconda la nostra vita contemplativa.

Note all'Epilogo

(1) cf. Regola, c. 8.

APPENDICE

NORME CIRCA LA CLAUSURA PAPALE

USCITE

Salvi indulti particolari della Sede Apostolica, alle Monache, alle Novizie e alle Postulanti, è permessa l'uscita dalla clausura:

- a. in caso di pericolo gravissimo e imminente;
- b. previa licenza della Superiora, col consenso almeno abituale dell'Ordinario del luogo o del Superiore regolare, per i Monasteri di cui al n. 249:
 1. per recarsi dai medici o per curare la salute, purché si tratti del proprio luogo di residenza o delle vicinanze;
 2. per accompagnare una Monaca inferma, se ciò sia richiesto da vera necessità;
 3. per compiere un lavoro manuale o per esercitare sorveglianza su luoghi esistenti fuori clausura ma nell'ambito dei confini del Monastero;
 4. per esercitare diritti civili;
 5. per compiere atti d'amministrazione che non si possano compiere altrimenti.

Salvi i casi relativi alla cura della salute, se l'assenza dal Monastero dovesse protrarsi oltre una settimana, la Superiora deve avere il previo consenso dell'Ordinario del luogo o del Superiore regolare, per i Monasteri di cui al n. 249.

c. Fuori dei casi elencati sotto la lettera b), la Superiora deve domandare il permesso dell'Ordinario del luogo o del Superiore regolare, per i Monasteri di cui al n. 249, permesso che non può essere concesso, se non per causa veramente grave e per il tempo veramente necessario.

d. Tutte le uscite permesse a norma delle lettere a), b), c), di questo numero non possono essere protrate oltre i tre mesi, senza facoltà della Santa Sede (1).

ENTRATE

Salvi indulti particolari della Sede Apostolica, l'ingresso in clausura è permesso:

a. ai cardinali, i quali possono portare con sé qualcuno che li accompagni; al nunzio e al delegato apostolico nei luoghi soggetti alla loro giurisdizione;

b. a coloro che detengono attualmente il supremo governo della nazione con le consorti ed il loro seguito;

c. all'Ordinario del luogo e al Superiore Regolare, per giusta causa;

d. ai visitatori canonici durante la visita, ma soltanto per motivo d'ispezione e purché accompagnati da un socio;

e. al sacerdote, con i ministri, a fine di dare i sacramenti alle inferme e per i funerali. E' permesso di entrare al sacerdote anche per assistere coloro che sono ammalate a lungo e gravemente;

f. qualora ne sia richiesto dalla Superiora, al sacerdote, con i ministri, per le processioni liturgiche;

g. con licenza della Superiora, sotto la vigilanza dell'Ordinario del luogo o del Superiore regolare, per i Monasteri di cui al n. 249, ai medici e a coloro il cui lavoro o competenza sia necessaria per provvedere ai bisogni del Monastero;

h. alle Suore addette al servizio esterno del Monastero, a norma del diritto proprio (2).

Note all'Appendice

(1) Venite Seorsum, VII, 7.

(2) ibid. VII, 8.

(3) cf. Lumen gentium 42,43; Perfectae caritatis I.

(4) cf. Perfectae caritatis I; 2, 1; cf. POSSIDIO, 3, 1; Confessiones 8,12.30.

(7) POSSIDIO

(50iá50

50ñá5050öá5011 s.), p. 441; Licet olim (22 agosto 1256), in TORELLI, p1/14/89 7/12/88 re 1261), ivi, p. 659 e in Bullarium, p. 370; Vitasfratrum 1, 19, p. 67ss.

(13)

Abbreviazioni per le note

NB. Le opere di cui non si cita l'autore s'intendono di S. Agostino.

| | | |
|---------------|---|--|
| AA | = | Analecta Augustiniana, voll. 51, 1905-1988. |
| Bullarium | = | L. DE EMPOLI, o.s.a., Bullarium Ordinis, ed. Roma 1928. |
| FERRAND | = | FERRAND, Vita Fulgentii Ruspensis, ed. P.G.G. Lapeyre, Parigi 1929. |
| HERRERA | = | THOMAS DE HERRERA, Alphabetum Augustinianum, voll. 2, Madrid 1644. |
| LE PROUST | = | A. LE PROUST, o.s.a.(+1697), Traité sur la Règle de Saint Augustin, Parigi 1936. |
| OROZCO | = | B. ALFONSO DE OROZCO, o.s.a., Expositio super Regulam, ed. nelle Constitutiones Ordinis, Roma 1686. |
| POSSIDIO | = | POSSIDIO, Vita Augustini |
| Ratisbonenses | = | Las primitivas Constituciones de los Agustinos (Costituzioni di Ratisbona del 1290), ed. I. Arámburu, o.s.a., Valladolid 1966. |
| TORELLI | = | L. TORELLI, o.s.a., Secoli Agostiniani, voll. 8, Bologna 1659-1686. |
| UGO | = | UGO DI SAN VITTORE, Expositio in Regulam . |
| VAN LUIJK | = | B. VAN LUIJK, o.s.a., (a cura di), Bullarium Ordinis (periodus formationis), Würzburg 1964. |
| Vitasfratrum | = | JORDANUS DE SAXONIA, o.s.a., Vitasfratrum, ed. R. Arbesmann - W. Hümpfner, o.s.a., New York 1943. |